



REGIONE LIGURIA

## **PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE**

## **DICHIARAZIONE DI SINTESI**

AI SENSI DELL'ART. 10, c.5, LR 32/2012

## Indice

1.	Introduzione	3
2.	Descrizione delle fasi VAS e inchiesta pubblica	5
2.1.	Fase di scoping	5
2.2.	Il processo di valutazione ambientale condotto nel percorso di elaborazione del PTA	7
2.3.	Fase di consultazione ed inchiesta pubblica	7
2.4.	Osservazioni pervenute	9
2.5.	Fase della decisione	10
3.	Integrazione delle considerazioni ambientali nel piano	11
3.1.	Revisione del piano in base alle osservazioni pervenute nella fase di consultazione	11
3.2.	Modifiche apportate alle Norme di attuazione	11
3.3.	Adeguamento agli esiti della valutazione ambientale	26
3.4.	Ragioni delle scelte alla luce delle possibili alternative	34
3.5.	Considerazioni circa la fase di attuazione e il monitoraggio	35
	ALLEGATO A - Sintesi osservazioni pervenute in fase di inchiesta pubblica e relative controdeduzioni	36
	ALLEGATO B - Esiti del Questionario On-line sull'aggiornamento del PTA	70

# 1. Introduzione

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi del processo di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di Tutela delle Acque regionale (PTA).

*La dichiarazione di sintesi è il documento attraverso il quale l'autorità procedente, nel momento di informazione della decisione, illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili. È fondamentale per ripercorrere il processo decisionale e renderlo trasparente ed efficace.*

## **Allegato D, L.R. 32/2012 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)...”**

La dichiarazione di sintesi è redatta ai sensi:

- dell'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE che prevede che, all'adozione del piano le autorità ed il pubblico consultati siano informati e ad essi vengano messa a disposizione piano adottato, dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
- del recepimento italiano avutosi nell'ambito del Dlgs n. 152/2006 e ss. mm. ed ii. che richiama la dichiarazione di sintesi alla lettera b) dell'art.17 come momento centrale dell'informazione sulla decisione discendente dall'applicazione della procedura di VAS;
- della L.R. 32/2012 e ss. mm. ed ii., “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)...”, di cui si riporta il pertinente art. 10.

*1. La Regione, conclusa la fase di consultazione (...), esaminati la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica, nonché le osservazioni ed i pareri acquisiti (...), elabora le valutazioni finalizzate all'emissione del parere regionale, anche tramite apposita Conferenza di servizi istruttoria (...), e le sottopone al Comitato VAS (...).*

*2. La Giunta regionale, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta conclusione della fase di consultazione (...), acquisito il parere del Comitato VAS, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante, comprensivo della valutazione sulla adeguatezza del piano di monitoraggio, e lo trasmette all'autorità procedente.*

*3. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web dell'autorità procedente e dell'autorità competente.*

*4. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede in conformità al provvedimento di cui al comma 2 alla redazione conclusiva del piano o programma per la sua approvazione definitiva.*

*5. L'atto definitivo di approvazione del piano o programma è pubblicato nel BURL con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Tale pubblicazione, anche nei siti web delle autorità interessate, comprende:*

*a) il piano o programma approvato;*

*b) il provvedimento motivato espresso dall'autorità competente;*

***c) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all'allegato D;***

*d) le misure adottate in merito al monitoraggio;*

*e) le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi.*

## **L.R. 32/2012 - Art. 10. - (Valutazione ambientale strategica)**

Lo specifico allegato D alla L.R. 32/2012 indica i contenuti della dichiarazione di sintesi.

La presente Dichiarazione rispecchia quanto richiesto dalla normativa vigente in materia e ai contenuti del sopra richiamato allegato D e si articola in un testo sintetico che illustra le varie fasi di consultazione ed inchiesta del processo di VAS applicato al PTA.

**Gli elaborati del Piano di Tutela delle Acque, il Piano di Monitoraggio e la presente Dichiarazione di Sintesi, insieme al parere motivato del Settore VIA, alle versioni integrali delle osservazioni pervenute, ai documenti già pubblicati nell'ambito del processo di VAS (rapporto preliminare e rapporto ambientale e relativi allegati) sono pubblicati sul portale ambientale della Regione Liguria ( [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it)).**

## 2. Descrizione delle fasi VAS e inchiesta pubblica

Nei paragrafi seguenti sono sinteticamente esaminati i vari passaggi che hanno accompagnato il Piano durante il Processo di VAS che, così come previsto dalla normativa, è stato coordinato con la fase di inchiesta pubblica prevista all'articolo 12 dalla l.r. 18/1999.

### 2.1. Fase di scoping

Il processo di VAS del PTA ha avuto avvio in data 3 luglio 2014 a seguito della DGR n. 768 del **20 giugno 2014** a che ha approvato, ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, il Rapporto Preliminare relativo all'aggiornamento del Piano di tutela delle Acque. Di tale avvio è stata data comunicazione dall'Autorità Procedente all'Autorità competente ed ai soggetti con competenza ambientale individuati insieme a quest'ultima con nota prot. PG/2014/136184 del 8 luglio 2014, rendendo disponibile il rapporto preliminare ambientale sul portale ambiente [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it).

Soggetti esterni	Soggetti interni
Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici Soprintendenza per i Beni Archeologici ARPAL ASL Province di Genova, la Spezia, Imperia e Savona Autorità di Bacino del Magra Parco di Montemarcello Magra Parco regionale di Portovenere Ente Parco Nazionale delle 5 Terre Area Marina protetta delle 5 Terre Ente Parco di Portofino Ente Parco del Beigua Parco regionale dell'Antola Parco regionale dell'Aveto Parco delle Alpi Liguri Area marina protetta di Portofino Autorità Portuale della Spezia Autorità Portuale di Genova Autorità Portuale di Savona Provincia di Alessandria Provincia di Cuneo Provincia di Piacenza Provincia di Massa Carrara Provincia di Parma Regione Emilia Romagna Regione Piemonte Regione Toscana DREAL PACA	Assetto del Territorio Progetti e programmi per la tutela e valorizzazione ambientale Politiche Agricole e della Pesca

#### ***Soggetti con competenza ambientale coinvolti nella fase di scoping***

Il Rapporto Preliminare è stato redatto facendo riferimento agli aspetti che sarebbero stati oggetto dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque e derivanti dalle esigenze di:

- provvedere al suo adeguamento rispetto alle integrazioni al quadro normativo statale di riferimento, intervenute con il D.M. n. 260/2010 relativamente ai criteri per la classificazione dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali, alla caratterizzazione e classificazione delle acque sotterranee, ai criteri per il monitoraggio dei corpi idrici ed alla trasmissione delle informazioni ai fini dei rapporti conoscitivi ambientali;
- superare le criticità e carenze evidenziate dalla Commissione Europea nell'ambito della valutazione sui piani di gestione delle acque dell'Italia, pubblicata ai sensi dell'articolo 18 della DQA in data 14 novembre 2012, a seguito della quale la Commissione Europea ha dato avvio nel luglio 2013 a scambi bilaterali con Italia, al fine di chiarire alcune specifiche questioni e definire impegni precisi e relative scadenze.

Ai sensi dell'articolo 8 della L.r. n.32/2012, ai fini della fase di consultazione/scoping sui contenuti del Rapporto Preliminare, si sono tenute le conferenze istruttorie nelle date del 30/07/2014 e del 15.09.2014 alle quali hanno partecipato i soggetti aventi competenza in materia ambientale. Un ulteriore incontro è stato promosso con i soggetti gestori del servizio idrico integrato in data 15/09/2014.

Oltre alla partecipazione alle conferenze istruttorie, hanno formalmente trasmesso osservazioni e contributi i seguenti soggetti:

- ARPAL
- Provincia di Genova – Direzione Ambiente, Ambiti naturali e Trasporti
- Ente Parco di Montemarcello Magra
- ASL 1 Imperiese
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
- Provincia di Cuneo – Direzione Servizi ai Cittadini e alle Imprese

La consultazione e la fase istruttoria si sono concluse in data 25/09/2014 con la trasmissione, da parte del Settore competente in materia di Valutazione ambientale strategica, della nota prot. IN/2014/18654, riassuntiva dei contributi ricevuti dai Soggetti competenti, ed integrata con i verbali delle Conferenze istruttorie.

## 2.2. Il processo di valutazione ambientale condotto nel percorso di elaborazione del PTA

L' Autorità Procedente, Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, ha quindi elaborato l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque ed il rapporto ambientale, comprensivo di piano di monitoraggio.

Il Rapporto Ambientale è stato redatto, secondo le indicazioni di cui all'Allegato C della L.R. 32/2012 e delle linee guida messe a disposizione dal Settore VIA della Regione Liguria (Modello di riferimento per l'elaborazione del Rapporto Ambientale) e contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida definiti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza in relazione ai possibili effetti sui siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità).

Il Rapporto Ambientale, comprensivo della sintesi non tecnica e del piano di monitoraggio fa parte integrante del piano.

Si è come detto avuto, fin dalle prime fasi di elaborazione del piano, un costante confronto tra i soggetti coinvolti nella elaborazione del piano e del rapporto ambientale, che ha consentito di rendere via via più coerente il piano dal punto di vista del perseguimento trasversale di obiettivi di sostenibilità ambientale, in parte ovviamente già connaturati in partenza per un piano settoriale in tema ambiente.

Peraltro deve essere qui sottolineato come i vincoli normativi esistenti abbiano ridotto notevolmente i gradi di libertà nelle scelte di piano.

Il Rapporto Ambientale è comunque andato a costituire uno strumento di integrazione delle considerazioni ambientali nella fase di pianificazione e pur essendo la maggioranza delle valutazioni basata su aspetti qualitativi è stato possibile porre analoghe basi per l'integrazione conseguente delle tematiche ambientali nelle fasi attuative, nelle attività di monitoraggio degli effetti ambientali significativi e nelle le modalità di retroazione e revisione.

## 2.3. Fase di consultazione ed inchiesta pubblica

Con la D.G.R **1806 del 30 dicembre 2014**, la Regione Liguria ha adottato lo schema di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque e il Rapporto Ambientale, comprensivo di quadro normativo, contesto territoriale, piano monitoraggio e sintesi non tecnica.

Conseguentemente in data 21 gennaio 2015 sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria è stato pubblicato l'Avviso ai fini della **fase di consultazione pubblica** e ai sensi della **valutazione ambientale strategica** (VAS), di cui all'art.9, comma 2, della legge regionale n.32/2012.

Gli elaborati di Piano, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica sono stati messi a disposizione del Pubblico sia depositando la documentazione in forma cartacea presso l'Autorità Procedente e il Settore VIA della Regione Liguria, sia rendendolo disponibile in formato digitale che sul portale ambientale regionale.

Nel corso di tale fase il Pubblico, inteso come gli Enti o qualsiasi persona fisica e giuridica, ha potuto consultare la proposta di Piano, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica, e presentare proprie osservazioni.

Per facilitare la partecipazione del Pubblico è stato predisposto un apposito questionario on line i cui contributi del quale pervenuti entro il 30 Giugno 2015 sono riportati nell' **ALLEGATO C** – “Esiti del Questionario On-line sull'aggiornamento del PTA” del presente documento.

Al fine di evitare duplicazioni di procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, gli adempimenti di consultazione e di pubblicità previsti dall'art. 9 della L.R. n. 32/2012, ai fini dell'avvio della procedura di VAS e dell'espressione del relativo parere sono prevalsi su quelli previsti dalla disciplina di settore, in quanto quest'ultima, rappresentata dall'art. 12 della L.R: 18/99, stabilisce tempi di durata inferiore.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della L.r. n.32/2012, ai fini della fase di consultazione sui contenuti dello schema di aggiornamento del Piano, della Sintesi non tecnica e del Rapporto Ambientale, si è tenuta la conferenza istruttoria in data 19/02/2015 con i soggetti competenti in materia ambientale. In particolare sono stati invitati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici
- Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici
- Soprintendenza per i Beni Archeologici
- ARPAL
- ASL
- Province di Genova, la Spezia, Imperia e Savona
- Autorità di Bacino del Magra
- Parco di Montemarcello Magra
- Parco regionale di Portovenere
- Ente Parco Nazionale delle 5 Terre
- Ente Parco di Portofino
- Ente Parco del Beigua
- Parco regionale dell'Antola
- Parco regionale dell'Aveto
- Parco delle Alpi Liguri
- Area marina protetta di Portofino
- Autorità Portuale della Spezia
- Autorità Portuale di Genova
- Autorità Portuale di Savona
- Provincia di Alessandria
- Provincia di Cuneo
- Provincia di Piacenza
- Provincia di Massa Carrara
- Provincia di Parma
- Regione Emilia Romagna
- Regione Piemonte
- Regione Toscana
- Ministero dell'Ambiente
- Prèfecture de la Région Provence Alpes Cote d'Azur

nonché consultate ed invitate le seguenti strutture regionali:

- Assetto del Territorio
- Progetti e programmi per la tutela e valorizzazione ambientale
- Politiche Agricole e della Pesca
- Urbanistica e tutela del Paesaggio

e i seguenti i gestori del servizio idrico integrato:

- ACAM S.p.A.
- IREN S.p.A.
- Rivieracqua
- SCA
- ILCE S.p.A.
- Consorzio Fontanazzo
- Consorzio Depurazione Acque
- Servizi Ambientali.

Parallelamente, durante la fase di consultazione, sono stati condotti dal Settore proponente degli incontri con i Comuni presso le Province, con il seguente calendario:

- GE: 25 febbraio 2015
- IM: 26 febbraio 2015.
- SV: 4 marzo 2015
- SP: 11 marzo 2015

Oltre alla partecipazione alla conferenza istruttorie, hanno formalmente trasmesso osservazioni e contributi i seguenti soggetti:

Direzione Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici	PEC PG/2015/42184 del 5.03.2015
Soprintendenza per i Beni Archeologici	PEC PG/2015/50097 del 17.03.2015
ARPAL Direzione scientifica	PEC PG/2015/67932 del 7.04.2015
ASL	
Province	Savona: PEC PG/2015/67314 del 3.04.2015 – PG/2015/80224 del 28.04.2015 Genova: PEC PG/2015/59378 del 27.03.2015 Savona: PEC PG/2015/57966 del 26.03.2015 e PG/2015/67314 del 3.04.2015 Imperia: PEC PG/2015/70919 del 13.04.2015
Province confinanti	Piacenza: PEC PG/2015/32733 del 20.07.2015 Cuneo: PEC PG/2015/37191 del 26.02.2015 (testo identico al parere reso in fase di scoping)
MATTM	PEC PG/2015/59332 del 27.03.2015
Soggetti gestori servizio idrico integrato	IREN: PEC PG/2015/59155 del 27.03.2015 ACAM: PEC PG/2015/70950 del 13.04.2015
Strutture interne consultate e pareri pervenuti:	
Settore Assetto del territorio	IN/2015/5911 del 25.03.2015 – IN/2015/10543 del 20.05.2015
Urbanistica e tutela del paesaggio	IN/2015/8424 del 28.04.2015

## 2.4. Osservazioni pervenute

Il termine dei 60 giorni previsti dall'avviso si è concluso il 21 Marzo 2015 si è successivamente deciso di accogliere anche le osservazioni giunte oltre tale termine.

Oltre ai contributi dei SCA e delle strutture regionali richiamati nel paragrafo precedente, sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti 5 soggetti,

SOGGETTO	DATA E RIF.
Comune di Mezzanego	16/03/2015 prot. n. 1072
Comune di Arcola	20/03/2015 prot. n. 4647
Comune di Sestri Levante	21/03/2015 prot. n. 8209
REMNA S.r.l.	19/03/2015
Università di Genova - DISTAV	16/02/2015 prot. n. 6243

Le osservazioni hanno riguardato principalmente le Norme di attuazione per quanto concerne le derivazioni idriche, gli obblighi di collettamento degli scarichi, i trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane, nonché i contenuti dei Piani d'Ambito.

## 2.5. Fase della decisione

Il Comitato VAS ha esaminato il PTA in occasione delle sedute del 12 marzo 2015 (trattazione illustrativa) e del 26 maggio 2015 (trattazione definitiva).

Con D.G.R. n. 773 del 21/07/2015 è stato espresso, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 152/06 il parere motivato VAS n. 67 con esito positivo che ha però subordinato la compatibilità dell'aggiornamento del Piano all'osservanza di alcune prescrizioni.

Il Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque ha, fin dalle prime fasi della consultazione, provveduto a prendere in considerazione ed approfondire tutte le osservazioni pervenute e sulla base di queste e del parere VAS sopra citato, nonché dei pareri vincolanti resi dalle Autorità di Bacino del PO e dell'Arno ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 152/06, revisionando ed integrando al termine di tale processo:

- gli elaborati del piano;
- aggiungendo uno specifico Elaborato denominato "Misure Individuali" atto a rispondere a molte osservazioni ed al parere vincolante delle due AdB
- il piano di monitoraggio che è stato integrato con un rimando agli specifici indicatori di efficacia delle misure individuali;

e a redigere la presente dichiarazione di sintesi.

Si rimanda al seguente paragrafo 3 per la descrizione del modo in cui si è tenuto conto del parere motivato e delle prescrizioni in esso contenute e delle singole osservazioni pervenute.

Tutti gli elaborati e la documentazione relativa al Piano saranno altresì resi disponibili in formato digitale sul portale ambientale della Regione Liguria: [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it).

### 3. Integrazione delle considerazioni ambientali nel piano

#### 3.1. Revisione del piano in base alle osservazioni pervenute nella fase di consultazione

Si riportano nello specifico allegato A del presente documento, cui si rimanda, le osservazioni pervenute durante il processo di VAS, a cui sono affiancate le relative controdeduzioni e/o una sintesi di come tali osservazioni siano state o meno recepite nella revisione ed integrazione del Piano di Tutela delle Acque.

In tale schema, nell'ultima colonna sono infatti sinteticamente indicati gli effetti che le singole osservazioni hanno prodotto sul piano, nei casi in cui siano state ritenute pertinenti ed accoglibili.

Molte osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale, come era facilmente presumibile, si sono incentrate sulle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Si ritiene necessario per una maggiore chiarezza e trasparenza riportare di seguito come le norme sono state conseguentemente modificate.

#### 3.2. Modifiche apportate alle Norme di attuazione

A fronte delle osservazioni rispetto alle norme di attuazione del Piano e del parere motivato di VAS si intende conseguentemente apportare le modifiche ai diversi articoli nei termini che seguono, nonché l'introduzione di nuovi articoli.

Si segnala inoltre che sono state effettuate nella revisione delle norme alcune modifiche d'ufficio legate a correzioni di errori marginali e finalizzati a rendere più chiaro il testo a seguito della riscrittura complessiva. Di seguito si riportano le modifiche apportate

##### Art. 5 - Modifiche ed aggiornamenti del Piano

Attuale formulazione	Formulazione modificata
4. Sono modifiche non sostanziali, tra l'altro, quelle relative alla tipizzazione, alla caratterizzazione, alla classificazione dei corpi idrici, alla rete di monitoraggio ed all'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 9. Tali modifiche sono approvate dalla Giunta Regionale.	4. Sono modifiche non sostanziali, tra l'altro, quelle relative alla tipizzazione, alla caratterizzazione, alla classificazione dei corpi idrici, alla rete di monitoraggio, all'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 9 e alle misure individuali di Piano. Tali modifiche sono approvate dalla Giunta Regionale.

##### Art. 6 – Sistema informativo ambientale

Attuale formulazione	Formulazione modificata
2. L'archiviazione sul SIRA dei risultati dei monitoraggi sui corpi idrici è effettuata da ARPAL, che carica e valida i suddetti dati sul SIRA; il caricamento dei dati avviene, di norma, entro 4 mesi dalla data di campionamento per le analisi chimico-fisiche ed entro sei mesi dalla data di campionamento per le indagini relative agli	2. L'archiviazione sul SIRA dei risultati dei monitoraggi sui corpi idrici è effettuata da ARPAL, che carica e valida i suddetti dati sul SIRA; il caricamento dei dati avviene, di norma, entro due mesi dalla data di chiusura dell'anno solare del monitoraggio per le analisi chimico-fisiche ed entro sei mesi dalla data di chiusura dell'anno

indicatori biologici; Arpal e Regione concordano le date di caricamento dei dati anche in relazione a specifici obiettivi e adempimenti normativi statali e comunitari.	solare del monitoraggio per le indagini relative agli indicatori biologici; Arpal e Regione concordano le date di caricamento dei dati anche in relazione a specifici obiettivi e adempimenti normativi statali e comunitari.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Art.7 “Definizioni”:** in linea generale le osservazioni hanno evidenziato un refuso nella definizione di “trattamento appropriato” che è stata quindi opportunamente modificata. È stata inoltre aggiunta la definizione relativa alle aree golenali.

<b>Attuale formulazione</b>	<b>Formulazione modificata</b>
<u>trattamento appropriato</u> : il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative	<u>trattamento appropriato</u> : il trattamento della acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità.  <u>area golenale</u> : area di pertinenza fluviale adiacente all'alveo e periodicamente inondata;

**Art.8 “Obiettivi di qualità ambientale”:** è stato aggiunto il comma 3 che indica gli elaborati in cui sono contenute le misure per conseguire gli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

<b>Attuale formulazione</b>	<b>Formulazione modificata</b>
<p>1. Il Piano indica le misure atte a conseguire i seguenti obiettivi di qualità ambientale:</p> <p>a) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei devono raggiungere l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato “buono”, come definito dalla Direttiva 2000/60/CE e dall'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza;</p> <p>b) ove esistente deve essere mantenuto lo stato di qualità ambientale “elevato”; rimane salvo il caso in cui lo scadimento dalla classe “elevato” ad una classe inferiore sia dovuto ai risultati di indicatori biologici, parametri idromorfologici a sostegno o parametri chimici precedentemente non monitorati o per i quali siano sopravvenute significative modifiche metodologiche;</p> <p>c) devono comunque essere adottate tutte le misure atte ad evitare un peggioramento della qualità dei corpi idrici classificati.</p> <p>2. L'elaborato “Obiettivi di Piano” individua e motiva le esenzioni al termine di cui al comma 1 per i corpi idrici conformemente a quanto stabilito all'articolo 77 comma 6 del D.Lgs. 152/2006,</p>	<p>1. Il Piano indica le misure atte a conseguire i seguenti obiettivi di qualità ambientale:</p> <p>a) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei devono raggiungere l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato “buono”, come definito dalla Direttiva 2000/60/CE e dall'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza;</p> <p>b) ove esistente deve essere mantenuto lo stato di qualità ambientale “elevato”; rimane salvo il caso in cui lo scadimento dalla classe “elevato” ad una classe inferiore sia dovuto ai risultati di indicatori biologici, parametri idromorfologici a sostegno o parametri chimici precedentemente non monitorati o per i quali siano sopravvenute significative modifiche metodologiche;</p> <p>c) devono comunque essere adottate tutte le misure atte ad evitare un peggioramento della qualità dei corpi idrici classificati.</p> <p>2. L'elaborato “Obiettivi di Piano” individua e motiva le esenzioni al termine di cui al comma 1 per i corpi idrici conformemente a quanto stabilito all'articolo 77 comma 6 del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>3. Le misure atte a conseguire obiettivi corpo idrico specifici sono contenute negli</p>

	elaborati "Sintesi del Programma delle misure" e "Misure individuali"
--	-----------------------------------------------------------------------

**Art.11 "Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione", c.6:** le osservazioni hanno evidenziato la poca chiarezza nelle finalità di detto comma. Poiché la finalità degli obblighi di collettamento è quella di scongiurare l'immissione in rete nera delle acque che non siano reflue urbane, o ad esse assimilate, si è stralciata la relativa parte.

Attuale formulazione	Formulazione modificata
In presenza di reti separate e fatto salvo quanto previsto al comma 8, è vietato scaricare nella fognatura nera, qualora vi sia un recapito alternativo, acque prive di carichi inquinanti o che rispettano i limiti di emissione per lo scarico in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura, quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni.	In presenza di reti separate e fatto salvo quanto previsto al comma 8, è vietato scaricare nella fognatura nera, qualora vi sia un recapito alternativo, acque prive di carichi inquinanti, quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni.

**Art.11 c.9:** le osservazioni hanno rilevato un evidente refuso in merito alle distanze tra l'insediamento e la pubblica fognatura che condizionano l'allacciamento obbligatorio alla pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue domestiche.

Attuale formulazione	Formulazione modificata
E' obbligatorio l'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati se la distanza tra il confine dell'insediamento stesso e l'asse della pubblica fognatura è superiore a 300 metri o se la fognatura pubblica ha una quota superiore di 20 metri rispetto a quella del terreno dell'insediamento, salvo deroga da concedere sulla base di comprovate ragioni tecniche.	E' obbligatorio l'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati se la distanza tra il confine dell'insediamento stesso e l'asse della pubblica fognatura è inferiore a 300 metri o se la fognatura pubblica ha una quota inferiore di 20 metri rispetto a quella del terreno dell'insediamento, salvo deroga da concedere da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, previo parere favorevole del gestore del servizio reso sulla base di comprovate ragioni tecniche

**Art.12:** è stata considerata la necessità di non gravare, con ulteriori costi ed adempimenti anche a carico dei gestori e quindi in subordine degli utenti, la manutenzione e la verifica degli impianti Imhoff (commi 1 e 3) nonché di chiarire (c.4), in termini anche di concentrazioni finali dei parametri tipici, la definizione di trattamento appropriato per gli scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque superficiali interne e di transizione, provenienti da agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 500 e 2000 A.E. . In particolare la tabella 1 allegata alle Norme viene conseguentemente implementata.

Attuale formulazione	Formulazione modificata
1. Per gli scarichi di acque reflue urbane, recapitanti in acque superficiali interne e di transizione, provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 500 A.E. è ritenuto appropriato un trattamento primario costituito da vasche di tipo Imhoff, idoneamente dimensionate secondo le disposizioni di cui alla Delibera CITAI del 4/2/1977 oppure con impianti	1.Per gli scarichi di acque reflue urbane, , provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 500 A.E., recapitanti in acque superficiali interne e di transizione, nelle quali sia accertata una portata nulla fino a centoventi giorni annui è ritenuto appropriato un trattamento primario costituito da vasche di tipo Imhoff, idoneamente dimensionate

<p>di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle vasche tipo Imhoff. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del Piano, i gestori degli impianti esistenti trasmettono all'autorità competente una relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, sulla adeguatezza dell'impianto, comprensiva di un eventuale programma di adeguamento.</p> <p>2. Nelle reti fognarie servite da trattamenti di tipo primario indicati al comma 1, è ammesso lo scarico solo delle acque reflue domestiche o assimilate di cui alla l.r. 29/2007 o di acque provenienti da servizi igienici anche annessi ad attività produttive o di servizio.</p> <p>3. Per le vasche di tipo Imhoff di cui al comma 1, devono essere eseguite operazioni periodiche di pulizia e controllo, con cadenza almeno di due volte l'anno; è facoltà dell'autorità competente prescrivere interventi più frequenti. Le operazioni periodiche di pulizia e controllo devono essere annotate su un apposito quaderno di manutenzione.</p> <p>4. Per gli scarichi di acque reflue urbane, recapitanti in acque superficiali e di transizione, provenienti da agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 500 e 2000 A.E., sono considerati appropriati i sistemi nei quali il trattamento primario è integrato da una fase ossidativa o da tecnologie depurative naturali o da ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori.</p>	<p>secondo le disposizioni di cui alla Delibera CITAI del 4/2/1977 oppure con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle vasche tipo Imhoff.</p> <p>2. Per gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 500 A.E., recapitanti in acque superficiali, nelle quali sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, il trattamento primario di cui al comma 1 deve essere integrato da un secondario semplificato (aerobico o anaerobico) o assolto da altri sistemi di equivalente o di superiore efficacia.</p> <p>3. Nelle reti fognarie servite da trattamenti di tipo primario indicati al comma 1, è ammesso lo scarico solo delle acque reflue domestiche o assimilate di cui alla l.r. 29/2007 o di acque provenienti da servizi igienici anche annessi ad attività produttive o di servizio.</p> <p>4. Per le vasche di tipo Imhoff di cui al comma 1 e per gli impianti di cui al comma 2, devono essere eseguite operazioni periodiche di pulizia e controllo, la cui frequenza, variabile da una a quattro volte l'anno, è prescritta dall'autorità competente. Tali operazioni devono essere annotate su un apposito quaderno di manutenzione.</p> <p>5. Per gli scarichi di acque reflue urbane, recapitanti in acque superficiali interne e di transizione, provenienti da agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 500 e 2.000 A.E., sono considerati appropriati i sistemi nei quali il trattamento primario è integrato da una fase ossidativa, o assolto da altri sistemi di equivalente o superiore efficacia.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Art.13 “Trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane in acque marino costiere”:**  
 circa la tematica dei trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane in acque marino costiere, le osservazioni hanno messo in luce, oltre a quanto già rilevato per l’articolo 12 in merito ai trattamenti con vasche tipo Imhoff, la necessità di identificare i parametri e i valori di riferimento per gli scarichi di acque reflue urbane in acque marino e costiere, compresi tra 1.000 e 2.000 a.e, derivanti trattamenti appropriati.

Conseguentemente viene riformulato sia il comma 1, in analogia al comma 1 dell’articolo 12, e il comma 2 con il rimando nella tabella 1 ai limiti di emissione per tale tipologia di scarichi.

Attuale formulazione	Formulazione modificata
<p>1. Per gli scarichi di acque reflue urbane, recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 1.000 A.E. è ritenuto appropriato un trattamento comprendente vasche di tipo Imhoff, idoneamente dimensionate secondo le disposizioni di cui alla Delibera CITAI del 4/2/1977 oppure impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle vasche tipo Imhoff ed una condotta conforme a quanto stabilito dalla l.r. 43/95. Sono altresì ammessi, in aggiunta ai trattamenti di cui sopra, sistemi di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del Piano, i gestori degli impianti esistenti inviano all’autorità competente una relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, sulla adeguatezza dell’impianto, comprensiva di un eventuale programma di adeguamento.</p> <p>2. Per gli scarichi di acque reflue urbane, recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 1.000 e 2.000 A.E. è ritenuto appropriato un trattamento comprendente la rimozione spinta della frazione sospesa, la disoleatura ed una condotta di scarico a mare conforme a quanto stabilito dalla l.r. 43/95 o tecnologie depurative che garantiscano prestazioni equivalenti o superiori, a condizione che sia mantenuto uno stato di qualità ambientale complessivo almeno buono nel corpo idrico marino costiero recipiente e nelle aree a specifica destinazione d’uso interessate dallo scarico. Sono altresì ammessi, in aggiunta ai trattamenti di cui sopra, sistemi di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del Piano, i gestori degli</p>	<p>1. Per gli scarichi di acque reflue urbane, recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 1.000 A.E. è ritenuto appropriato un trattamento comprendente vasche di tipo Imhoff, idoneamente dimensionate secondo le disposizioni di cui alla Delibera CITAI del 4/2/1977 oppure impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle vasche tipo Imhoff ed una condotta conforme a quanto stabilito dalla l.r. 43/95. Per gli scarichi provenienti da agglomerati con popolazione equivalente superiore a 50 A.E deve essere presente anche una fase di grigliatura e disoleatura. Sono altresì ammessi, in aggiunta ai trattamenti di cui sopra, sistemi di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore.</p> <p>2. Per gli scarichi di acque reflue urbane, recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 1.000 e 2.000 A.E. è ritenuto appropriato un trattamento comprendente la rimozione della frazione sospesa, la disoleatura ed una condotta di scarico a mare conforme a quanto stabilito dalla l.r. 43/95 o tecnologie depurative che garantiscano prestazioni equivalenti o superiori, a condizione che sia mantenuto uno stato ecologico almeno buono nel corpo idrico marino costiero recipiente e nelle aree a specifica destinazione d’uso interessate dallo scarico. Laddove tale condizione non sia soddisfatta e lo scadimento di qualità sia correlato, a seguito del monitoraggio di indagine di cui alla parte terza del D.lgs. 152/06, con lo scarico, il trattamento dovrà essere adeguato ai trattamenti previsti successivo comma 3. Sono altresì ammessi,</p>

<p>impianti esistenti inviano all'autorità competente una relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, sulla adeguatezza dell'impianto, comprensiva di un eventuale programma di adeguamento.</p> <p>3. Per gli scarichi di acque reflue urbane, recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 2.000 e 10.000 A.E. a forte fluttuazione stagionale è ritenuto appropriato un trattamento comprendente la rimozione spinta della frazione sospesa, la disoleatura ed una condotta di scarico a mare conforme a quanto stabilito dalla l.r. 43/95 o tecnologie depurative che garantiscano prestazioni equivalenti o superiori, a condizione che sia mantenuto uno stato di qualità ambientale complessivo almeno buono nel corpo idrico marino costiero recipiente e nelle aree a specifica destinazione d'uso interessate dallo scarico. Sono altresì ammessi, in aggiunta ai trattamenti di cui sopra, sistemi di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del Piano, i gestori degli impianti esistenti inviano all'autorità competente una relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, sulla adeguatezza dell'impianto, comprensiva di un eventuale programma di adeguamento.</p> <p>4. Nelle reti fognarie servite dai trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 3. è ammesso lo scarico di acque reflue industriali solo nei casi in cui il refluo rispetti i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali.</p> <p>5. Ai fini di tutelare l'efficienza delle condotte di scarico a mare i gestori provvedono a dotare i punti di scarico delle condotte sottomarine situati a profondità maggiori di 20 metri, di idonei sistemi di protezione e di deterrenza nei confronti della pesca e degli ancoraggi illeciti. Tali sistemi dovranno essere posizionati all'interno delle aree di</p>	<p>in aggiunta ai trattamenti di cui sopra, sistemi di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore. Entro 12 mesi dalla data di approvazione del Piano, i gestori degli impianti esistenti inviano all'autorità competente una relazione tecnica sulla adeguatezza dell'impianto, comprensiva di un eventuale programma di adeguamento.</p> <p>3. Per gli scarichi di acque reflue urbane, recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 2.000 e 10.000 A.E. a forte fluttuazione stagionale è ritenuto appropriato un trattamento comprendente la rimozione spinta della frazione sospesa, la disoleatura ed una condotta di scarico a mare conforme a quanto stabilito dalla l.r. 43/95 o tecnologie depurative che garantiscano prestazioni equivalenti o superiori, a condizione che sia mantenuto uno stato ecologico almeno buono nel corpo idrico marino costiero recipiente e nelle aree a specifica destinazione d'uso interessate dallo scarico. Laddove tale condizione non sia soddisfatta e lo scadimento di qualità sia correlato, a seguito del monitoraggio di indagine di cui alla parte terza del D.lgs. 152/06, con lo scarico, il trattamento dovrà essere adeguato alle prestazioni previste per gli agglomerati senza forte fluttuazione stagionale. Sono altresì ammessi, in aggiunta ai trattamenti di cui sopra, sistemi di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore. Entro 12 mesi dalla data di approvazione del Piano, i gestori degli impianti esistenti inviano all'autorità competente una relazione tecnica sulla adeguatezza dell'impianto, comprensiva di un eventuale programma di adeguamento</p> <p>4. Nelle reti fognarie servite dai trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso lo scarico di acque reflue industriali solo nei casi in cui tali acque reflue rispettino i limiti di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali.</p> <p>5. Al fine di tutelare la funzionalità delle condotte di scarico a mare i punti di scarico delle condotte sottomarine situati a profondità maggiori di 20 metri, devono essere muniti di idonei sistemi di protezione e di deterrenza nei confronti della pesca e degli ancoraggi illeciti. Tali sistemi, da posizionare all'interno delle aree di</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>interdizione di ancoraggio e pesca già istituite dall'autorità marittima.</p>	<p>interdizione di ancoraggio e pesca già istituite dall'autorità marittima, potranno coincidere, in caso di condotte di scarico poste a servizio di trattamenti di tipo appropriato, con i sistemi di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, se efficientemente conformati alla duplice funzione di protezione/depurazione naturale.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Art.15 “Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane”:** l'articolo è stato modificato ed integrato con l'introduzione di nuovi commi sia per quanto attiene le misurazioni di portata degli scarichi sia per quanto riguarda le modalità di autocontrollo degli scarichi.

<b>Attuale formulazione</b>	<b>Formulazione modificata</b>
<p>1. I gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane recapitanti in corsi d'acqua con potenzialità superiore a 500 A.E. nonché di quelli recapitanti in acque marino costiere con potenzialità superiore a 1.000 A.E. installano misuratori di portata che permettano la quantificazione dei volumi scaricati nel corpo recettore.</p> <p>2. I gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane con potenzialità superiore o uguale a 10.000 A.E. installano campionatore refrigerato che assicuri la programmazione del prelievo di un campione medio sulle 3 o sulle 24 ore.</p> <p>3. La verifica di conformità dei limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane è eseguita secondo il numero minimo di controlli di cui all'allegato 5 alla Parte terza del D.lgs. 152/2006.</p> <p>4. I controlli di cui al comma 3 possono essere delegati al gestore dell'impianto qualora lo stesso garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo, ritenuto da essa idoneo, sulla base di criteri di ammissibilità stabiliti dalla Giunta regionale.</p>	<p>1. I gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane recapitanti in corsi d'acqua con potenzialità superiore a 500 A.E. nonché di quelli recapitanti in acque marino costiere con potenzialità superiore a 1.000 A.E. installano misuratori di portata che permettano la quantificazione dei volumi scaricati nel corpo recettore.</p> <p>2. In alternativa all'installazione di misuratori di portata, per gli impianti di trattamento recapitanti in corsi d'acqua con potenzialità compresa tra 500 e 2.000 AE, nonché in acque marino costiere con potenzialità compresa tra 1.000 e 10.000 AE, i gestori possono quantificare i volumi scaricati nel corpo recettore con sistemi indiretti.</p> <p>3. I gestori degli impianti di trattamento appropriato di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere con potenzialità da 1.000 A.E. a 2000 A.E. e da 2000 A.E. a 10.000 A.E. comunicano e mettono a disposizione di ARPAL e di Regione, dati relativi agli indicatori di prestazione di cui alla tabella 1.</p> <p>4. I gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane con potenzialità superiore o uguale a 10.000 A.E. installano campionatore refrigerato, anche mobile, che assicuri la programmazione del prelievo di un campione medio sulle 3 o sulle 24 ore.</p>

<p>5. I risultati delle analisi di autocontrollo e delle misurazioni di portata effettuate dai gestori degli impianti sono trasmessi agli Enti preposti al controllo e messi a disposizione della Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.</p> <p>6. Qualora l'impianto di depurazione riceva anche scarichi industriali, l'autorità di controllo deve verificare il rispetto dei limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006 per gli inquinanti derivanti da detti scarichi con la seguente frequenza minima:</p> <p>a. almeno 1 volta l'anno per impianti aventi potenzialità compresa tra 2000 e 9999 A.E.</p> <p>b. almeno 3 volte l'anno per impianti aventi potenzialità compresa tra 10.000 e 50.000 A.E.</p> <p>c. almeno 6 volte l'anno per impianti aventi potenzialità superiore a 50.000 A.E..</p> <p>7. I gestori degli impianti di depurazione sono tenuti a raccogliere e mantenere aggiornati i dati tecnici sul funzionamento degli impianti nonché a segnalare ogni interruzione e ripresa del servizio ed a trasmetterli all'Ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico e alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.</p>	<p>5. I gestori degli impianti di depurazione sono tenuti a raccogliere e mantenere aggiornati i dati tecnici sul funzionamento degli impianti nonché a segnalare ogni interruzione e ripresa del servizio ed a trasmetterli all'Ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, ad ARPAL e alla Regione.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Art. 16 c.1 "Limiti allo scarico di acque reflue urbane"

Attuale formulazione	Formulazione modificata
<p>1. I limiti allo scarico per le acque reflue urbane sono distinti a seconda della potenzialità dell'impianto e del recapito come indicati nella tabella 1 allegata alle presenti Norme.</p>	<p>1. I limiti allo scarico per le acque reflue urbane sono distinti a seconda della popolazione equivalente servita e del recapito come indicati nella tabella 1 allegata alle presenti Norme.</p>

**Art.18 "Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da fonte puntuale che compromettono la qualità dei corpi idrici", comma 2:** A fronte di una segnalata indeterminatezza della norma circa le misure da adottare a cura dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi in relazione agli esiti dell'autocontrollo degli scarichi industriali provenienti da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sia stata rilevata sostanze di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006, viene individuato un criterio omogeneo a scala regionale da applicare per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione.

Attuale formulazione	Formulazione modificata
<p>I risultati analitici dell'autocontrollo devono essere trasmessi ad ARPAL e all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Qualora le analisi confermino la presenza delle sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche analitiche indicate nei quaderni ISPRA/CNR-IRSA pubblicati sul Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI), l'autorità che ha autorizzato lo scarico, in funzione delle concentrazioni rilevate,</p>	<p>I risultati analitici dell'autocontrollo devono essere trasmessi ad ARPAL ed all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi industriali nelle acque superficiali provvede a concedere o rivalutare il provvedimento sulla base del seguente criterio: l'autorizzazione allo scarico industriale nelle acque superficiali interne è concessa solo quando il rapporto di diluizione tra portata media dello</p>

<p>individua eventuali ulteriori adempimenti e misure a carico dei titolari degli stabilimenti, volti a conseguire il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 77 e 78 del D.lgs. 152/2006.</p>	<p>scarico e portata media del corso d'acqua (stimato con concentrazioni all'origine nulle) è tale da produrre concentrazioni stimate conformi, con un fattore di sicurezza almeno pari a 5, agli SQA per le sostanze di cui alle tabelle 1/A e 1/B relative allo stato chimico ed ecologico dei corpi idrici."</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Art.21 "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano":**

Comma 4: circa l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, è inserita anche l'Asl tra le viene autorità alle quali la Regione notifica tale delimitazione.

Comma 7: modificato in relazione alle prescrizioni VAS sull'articolo 22.

Attuale formulazione	Formulazione modificata
<p>4. A seguito dell'individuazione di cui al comma 2, la Regione provvede a notificare la delimitazione agli Enti di governo dell'ambito, alle Provincie, ai Comuni interessati e all'ARPAL.</p>	<p>4. A seguito dell'individuazione di cui al comma 2, la Regione provvede a notificare la delimitazione agli Enti di governo dell'ambito, alle Provincie, ai Comuni interessati, all'ARPAL e all'ASL.</p>
<p>7. Nelle more dell'individuazione di cui al comma 6, le zone di protezione degli acquiferi sotterranei coincidono con la superficie dei corpi idrici sotterranei caratterizzati di cui alla cartografia "Caratterizzazione delle acque sotterranee", per le quali vale quanto disposto all'art. 22 delle presenti Norme.</p>	<p>7. Nelle more dell'individuazione di cui al comma 6, le zone di protezione degli acquiferi sotterranei porosi coincidono con l'alveo attivo compreso all'interno della superficie dell'acquifero di cui alla cartografia "Caratterizzazione delle acque sotterranee" e con le relative aree golenali; le zone di protezione degli acquiferi carsici coincidono con la superficie dei corpi idrici carsici caratterizzati di cui alla cartografia "Caratterizzazione delle acque sotterranee".</p>

**Art.22 "Misure per la tutela quantitativa delle acque sotterranee", comma 1:** La nuova formulazione dell'articolo, relativo alle misure per la tutela quantitativa della acque sotterranee, ed oggetto di prescrizione VAS oltre che di specifiche osservazioni, introduce il divieto assoluto di realizzazione di nuove superfici impermeabili nelle zone di protezione dei corpi idrici sotterranei, di cui al comma 6 dell'articolo 21 delle Norme.

Attuale formulazione	Formulazione modificata
<p>Nelle zone di protezione di cui al comma 6 dell'art. 21 è vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m<sup>2</sup> ad esclusione delle superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose e delle opere di pubblico interesse (strade, marciapiedi ecc.). La superficie che eccede i 2000 m<sup>2</sup> deve essere realizzata in modo tale da consentire l'infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo.</p>	<p>Nelle zone di protezione di cui al comma 6 dell'art. 21 è vietata la realizzazione di nuove superfici impermeabili.</p>

**Art.23 "Scarichi nel suolo" :** in accoglimento alle osservazioni è stata eliminata la lett. c) di cui al comma1, inserito un nuovo comma 2 di specifica ulteriore degli scarichi e modificati di conseguenza i due commi preesistenti.

Attuale formulazione	Formulazione modificata
----------------------	-------------------------

<p>1. E' vietato lo scarico sul suolo, ad eccezione dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) scarichi di acque reflue urbane provenienti da reti fognarie al servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50 a.e., nelle quali trovano recapito solo acque reflue domestiche o assimilate di cui alla l.r. 29/2007 e il cui trattamento sia conforme alle disposizioni dell'art. 12 comma 1 del Piano;</li> <li>b) scarichi di acque reflue domestiche o assimilate di cui alla l.r. 29/2007, provenienti da installazioni o edifici isolati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50 a.e. e il cui trattamento sia conforme alle disposizioni dell'art. 12 comma 1 del Piano, a condizione che sia accertata l'impossibilità all'allacciamento alla pubblica fognatura secondo quanto disposto all'art. 11 comma 10 delle Norme;</li> <li>c) scarichi di acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni.</li> </ul> <p>2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di cui all'art.103 del D.Lgs. 152/2006.</p>	<p>1. E' vietato lo scarico sul suolo, ad eccezione dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) scarichi di acque reflue urbane provenienti da reti fognarie al servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50 a.e., nelle quali trovano recapito solo acque reflue domestiche o assimilate di cui alla l.r. 29/2007, purché sottoposti a trattamento appropriato come definito al comma 2;</li> <li>b) scarichi di acque reflue domestiche o assimilate di cui alla l.r. 29/2007, provenienti da installazioni o edifici isolati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50 a.e., a condizione che sia accertata l'impossibilità all'allacciamento alla pubblica fognatura secondo quanto disposto all'art. 11 comma 10 delle Norme, purché sottoposti a trattamento appropriato come definito al comma 2;</li> </ul> <p>2. Per gli scarichi di cui al comma 1, lettere a) e b) recapitanti in suolo è ritenuto appropriato un trattamento primario costituito da vasche di tipo Imhoff, idoneamente dimensionate secondo le disposizioni di cui alla Delibera CITAI del 4/2/1977 oppure con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle vasche tipo Imhoff, seguito da dispersione del refluo nel terreno mediante subirrigazione realizzata nel rispetto delle "Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo", riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 4 febbraio 1977.</p> <p>3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di cui all'art.103 del D.Lgs. 152/2006.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Art.25 "Misure per la tutela degli habitat acquatici":** in relazione alla prescrizione di cui al Parere VAS, la nuova formulazione dell'articolo valorizza gli strumenti normativi già esistenti (comma 2 e comma 3), e individua altresì misure cautelative rispetto ad una tipologia di pressione, rappresentata dagli scarichi industriali, che deve essere valutata in ragione delle condizioni idrologiche e trofiche.

Attuale formulazione	Formulazione modificata
1. Nel territorio non tutelato dalla Rete Natura	1. Nel territorio non tutelato dalla Rete Natura

2000 è vietato produrre alterazioni ambientali tali da eliminare, ridurre di superficie o deteriorare qualitativamente le zone umide di rilevante interesse naturalistico. Ai fini di un'individuazione di massima di tali siti, da approfondire ove necessario con indagini mirate, gli atti di pianificazione territoriale e la progettazione degli interventi devono fare riferimento al livello conoscitivo fornito dalla cartografia regionale, con particolare riferimento ai siti puntuali di area nucleo, alle sorgenti importanti per le specie, ai siti puntuali di zone umide, ai siti areali di zone umide. Sono fatti salvi gli interventi di rilevante interesse pubblico e gli interventi sugli invasi artificiali ad uso idropotabile ed idroelettrico, per i quali devono essere previste adeguate misure di mitigazione e compensazione.

2. Ai fini di garantire la significatività del monitoraggio dello stato ecologico dei corpi idrici è vietato effettuare lavori in alveo che producano la movimentazione di sedimenti o l'eliminazione della vegetazione acquatica e riparia in tratti di 200 metri di lunghezza, centrati sulle stazioni di monitoraggio dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali; a tale scopo la Regione pubblica ed aggiorna la cartografia e l'elenco delle suddette stazioni di monitoraggio. Sono fatti salvi gli interventi per la riduzione del rischio idraulico o altri interventi di rilevante interesse pubblico nell'ambito dei quali la Provincia territorialmente competente concorda con la Regione, in sede di approvazione del progetto, le modalità attuative degli interventi.

2000 è vietato produrre alterazioni ambientali tali da eliminare, ridurre di superficie o deteriorare qualitativamente le zone umide di rilevante interesse naturalistico. Ai fini di un'individuazione di massima di tali siti, da approfondire ove necessario con indagini mirate, gli atti di pianificazione territoriale e la progettazione degli interventi devono fare riferimento al livello conoscitivo fornito dalla cartografia regionale, con particolare riferimento ai siti puntuali di area nucleo, alle sorgenti importanti per le specie, ai siti puntuali di zone umide, ai siti areali di zone umide. Sono fatti salvi gli interventi di rilevante interesse pubblico e gli interventi sugli invasi artificiali ad uso idropotabile ed idroelettrico, per i quali devono essere previste adeguate misure di mitigazione e compensazione.

2. Ai fini della efficace applicazione di quanto previsto dal Regolamento n.3 del 14 luglio 2011 "Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua", e in particolare, di quanto previsto all' Art. 6. "Attività per la conservazione della naturalità e biodiversità ai fini dell'equilibrio ambientale del corso d'acqua", è istituito un tavolo di coordinamento permanente tra gli uffici regionali competenti in merito alla polizia idraulica e alla gestione dei beni del demanio idrico.

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del periodo riproduttivo delle specie acquatiche tutelate dall'Allegato II del DPR 357/1997. Il taglio della vegetazione sommersa, quando necessario, è da effettuarsi a periodicità annuale alternata (a sponde alterne o a settori alterni lungo il medesimo corso d'acqua).

4. Ai fini di garantire la significatività del monitoraggio dello stato ecologico dei corpi idrici è vietato effettuare lavori in alveo che producano la movimentazione di sedimenti o l'eliminazione della vegetazione acquatica e riparia in tratti di 200 metri di lunghezza, centrati sulle stazioni di monitoraggio dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali; a tale scopo la Regione pubblica ed aggiorna la cartografia e l'elenco delle suddette stazioni di monitoraggio. Sono fatti salvi gli interventi per la riduzione del rischio idraulico o altri interventi di rilevante interesse pubblico nell'ambito dei quali la Regione, in sede di approvazione del progetto, individua le modalità attuative degli interventi.

5. L'autorizzazione allo scarico industriale nelle

	<p>acque superficiali interne è concessa solo quando per i parametri fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, il rapporto di diluizione tra portata media dello scarico e portata media del corso d'acqua (stimato con concentrazioni all'origine nulle) garantisce, indipendentemente dai processi di decadimento ed autodepurazione, una concentrazione residua stimata non superiore al livello 2 della tabella relativa al calcolo dell'indice LIM<sub>eco</sub>.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Art.29 “Regolazione delle derivazioni in atto vigenti”** : A seguito delle numerose osservazioni pervenute, l'articolo è stato modificato con un rimando ad un successivo provvedimento da parte della Giunta regionale, che tenga conto dell'impatto di tali pressioni rispetto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Attuale formulazione	Formulazione modificata
<p>1. Nel caso di concessioni vigenti, il valore del DMV, comprensivo sia della componente idrologica che dei fattori correttivi, viene individuato dall'Autorità concedente con provvedimento espresso, nel quale viene definito il termine per la presentazione, da parte del concessionario, del progetto di adeguamento delle opere per l'esercizio della derivazione. Tale termine, graduato in relazione alla complessità delle opere costituenti la derivazione e all'intensità della rimodulazione richiesta, non può superare i centottanta giorni dalla data del medesimo provvedimento.</p> <p>2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve essere emanato, per tutte le grandi derivazioni, entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, ed entro quattro anni per tutte le altre derivazioni.</p> <p>3. Il concessionario, entro il termine fissato dall'autorità concedente, deve presentare un progetto avente almeno i contenuti di un progetto preliminare, che descrive in modo dettagliato le soluzioni tecniche per garantire con continuità il DMV e per consentire la sua misurazione. L'autorità competente verifica che le soluzioni tecniche soddisfino il requisito di flessibilità di regolazione delle portate derivate sia con riguardo al valore della massima portata di concessione che al rilascio del DMV.</p> <p>4. Entro novanta giorni dal ricevimento del progetto, l'autorità concedente, acquisiti i necessari pareri, emette il provvedimento di autorizzazione all'esecuzione delle opere di regolazione della derivazione.</p> <p>5. L'autorità concedente, con il provvedimento di cui al comma precedente, determina il termine per l'esecuzione dei lavori. Detto termine deve essere rapportato all'entità e alla tipologia delle opere da realizzare e, comunque, non può superare i tre anni dalla data di comunicazione al</p>	<p>1. Le concessioni vigenti devono essere adeguate al rilascio del DMV ambientale secondo modalità, tempistiche e priorità stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, tenuto conto dello stato ambientale dei corpi idrici e dell'entità della derivazione.</p> <p>2. L'adeguamento delle concessioni vigenti, compreso quello relativo al canone concessorio, non può dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della autorità concedente.</p>

<p>concessionario del provvedimento di autorizzazione.</p> <p>6. L'inosservanza da parte del concessionario delle disposizioni impartite con i provvedimenti di cui ai commi precedenti costituisce inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ai sensi dell'articolo 55 del R.D. n. 1775/1933.</p> <p>7. L'adeguamento delle concessioni vigenti, compreso quello relativo al canone concessorio, non può dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della autorità concedente.</p> <p>8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle grandi derivazioni ad uso idroelettrico scadute.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### Art.31 "Limitazioni alle nuove derivazioni" :

Attuale formulazione	Formulazione modificata
<p>1. Le nuove derivazioni, a qualunque uso destinate, che prevedono la realizzazione di nuove opere di presa a sbarramento del corso d'acqua, sono ammesse a condizione che il tratto di alveo posto a valle del punto di restituzione sia esente da derivazioni per una lunghezza pari alla distanza D tra l'opera di presa e la restituzione.</p> <p>2. Nei corsi d'acqua con qualità ambientale elevata è vietata la costruzione di nuovi sbarramenti a meno che non venga dimostrato il mantenimento dello stato qualitativo elevato.</p> <p>3. Non è ammesso il rilascio di concessioni per nuove derivazioni ricadenti nei tratti apicali di corsi d'acqua aventi area drenata pari o inferiore a 3 km<sup>2</sup>, comprese le sorgenti ricadenti in tale area.</p> <p>4. Nei corsi d'acqua di cui al comma 3, in deroga a quanto disposto dal medesimo comma e a condizione che il DMV sia pari ad almeno 1/3 della portata naturale istantanea sono ammesse nuove derivazioni nei seguenti casi:</p> <p>a. derivazioni ad uso potabile o igienico, dove sia dimostrabile l'impossibilità ad allacciarsi alla rete di distribuzione pubblica per motivi di natura tecnica, economica o ambientale;</p> <p>b. derivazioni inferiori a 0,7 l/s per l'innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente ai titolari della concessione e alle loro famiglie, per l'abbeveraggio del bestiame e per ogni altro uso connesso agli stretti fabbisogni familiari, che non hanno fine economico;</p> <p>c. piccole derivazioni ad uso idroelettrico con potenza nominale inferiore a 20kW a servizio di strutture esistenti non collegate alla rete di</p>	<p>1. Le nuove derivazioni, a qualunque uso destinate, che prevedono la realizzazione di nuove opere di presa a sbarramento del corso d'acqua, sono ammesse a condizione che il tratto di alveo posto a valle del punto di restituzione sia esente da derivazioni per una lunghezza pari alla distanza tra l'opera di presa e la restituzione.</p> <p>2. Nei corsi d'acqua con qualità ambientale elevata è vietata la costruzione di nuovi sbarramenti a meno che non venga dimostrato il mantenimento dello stato qualitativo elevato.</p> <p>3. Non è ammesso il rilascio di concessioni per nuove derivazioni ricadenti nei tratti apicali di corsi d'acqua aventi area drenata pari o inferiore a 3 km<sup>2</sup>, comprese le sorgenti ricadenti in tale area.</p> <p>4. Nei corsi d'acqua di cui al comma 3, in deroga a quanto disposto dal medesimo comma e a condizione che il DMV sia pari ad almeno 1/3 della portata naturale istantanea sono ammesse nuove derivazioni nei seguenti casi:</p> <p>a. derivazioni ad uso potabile o igienico, dove sia dimostrabile l'impossibilità ad allacciarsi alla rete di distribuzione pubblica per motivi di natura tecnica, economica o ambientale;</p>

distribuzione di energia elettrica e per le quali non risulti possibile l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale.

d. Piccole derivazioni ad uso idroelettrico che sfruttano la portata fluente attraverso opere trasversali al corso d'acqua, limitatamente al solo salto generato dall'opera di regimazione esistente, fatte salve specifiche esigenze di rilascio funzionali all'eventuale costruzioni di scale per la risalita dei pesci.

5. Nei corpi idrici superficiali in stato di qualità elevato nonché nei bacini afferenti agli stessi, non possono essere rilasciate nuove concessioni di piccole e grandi derivazioni ad uso idroelettrico od aumenti di prelievi idrici né varianti al periodi di prelievo rispetto a quelli in essere.

6. Nei corsi d'acqua di cui al comma 5, in deroga a quanto disposto dal medesimo comma, possono essere concesse nuove derivazioni od aumenti di prelievi idrici ad uso idroelettrico purché venga dimostrato il mantenimento dello stato di qualità elevato sulla base di documentazione e piani di monitoraggio redatti in conformità a criteri assunti dalla Giunta regionale; sono comunque ammessi gli impianti la cui distanza tra punto di presa e restituzione è inferiore o pari alla larghezza dell'alveo nella sezione di presa su briglie esistenti, compatibili con le previsioni dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico ed in cui è garantita la risalita dell'ittiofauna.

8. La produzione di energia idroelettrica è comunque ammessa se associata ad utilizzi già esistenti e limitatamente alle quantità già autorizzate per altri utilizzi.

b. derivazioni inferiori a 0,7 l/s per l'innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente ai titolari della concessione e alle loro famiglie, per l'abbeveraggio del bestiame e per ogni altro uso connesso agli stretti fabbisogni familiari, che non hanno fine economico e per uso irriguo;

c. piccole derivazioni ad uso idroelettrico o per produzione di forza motrice con potenza nominale inferiore a 20kW a servizio di strutture esistenti non collegate alla rete di distribuzione di energia elettrica e per le quali non risulti possibile l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale.

d. piccole derivazioni ad uso idroelettrico che sfruttano la portata fluente attraverso opere trasversali al corso d'acqua, limitatamente al solo salto generato dall'opera di regimazione esistente, fatte salve specifiche esigenze di rilascio funzionali all'eventuale costruzione di scale per la risalita dell'ittiofauna.

5. Nei corpi idrici superficiali in stato di qualità elevato nonché nei bacini afferenti agli stessi, non possono essere rilasciate nuove concessioni od aumenti di prelievi idrici né varianti al periodi di prelievo rispetto a quelli in essere per piccole e grandi derivazioni ad uso idroelettrico.

6. Nei corsi d'acqua di cui al comma 5, in deroga a quanto disposto dal medesimo comma, possono essere concesse nuove derivazioni od aumenti di prelievi idrici ad uso idroelettrico purché venga dimostrato il mantenimento dello stato di qualità elevato sulla base di documentazione e piani di monitoraggio redatti in conformità a criteri assunti dalla Giunta regionale; sono comunque ammessi gli impianti la cui distanza tra punto di presa e restituzione è inferiore o pari alla

	<p>larghezza dell'alveo nella sezione di presa su briglie esistenti, compatibili con le previsioni dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico ed in cui è garantita la risalita dell'ittiofauna.</p> <p>7. La produzione di energia idroelettrica è comunque ammessa se associata ad utilizzi già esistenti e limitatamente alle quantità già autorizzate per altri utilizzi.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Art.34 “Misure di risparmio idrico”:** questo articolo è stato introdotto al fine di garantire continuità e coerenza con l'impostazione dei Piani stralcio sul bilancio idrico, facendo riferimento ai criteri approvati dalla Regione nel 2006 per la formazione delle norme di attuazione di detti piani stralcio.

1. La Regione Liguria incentiva il risparmio della risorsa idrica, in particolare, mediante:
  - l'installazione di dispositivi tecnologici di risparmio;
  - la realizzazione di azioni di comunicazione, formazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale verso la popolazione;
  - la promozione e/o incentivazione delle strutture consortili irrigue;
  - l'individuazione, nelle concessioni ad uso irriguo, di specifiche modalità di irrigazione in ragione delle tipologie delle colture e della disponibilità idrica;
  - la promozione di una Politica tariffaria differenziata in ragione del consumo ed utilizzo della risorsa.

**Art.35 “Adempimenti finalizzati alla riduzione ed alla eliminazione dell'impatto di nuove opere di difesa dalle inondazioni sulla qualità dei corpi idrici”:** tale articolo, introdotto a seguito di osservazione, concorre all'integrazione tra gli obiettivi di tutela dei corpi sanciti dalla Dir. 2000/60/CE e quelli di cui alla Dir. 2007/60/CE.

1. Al fine di non influire negativamente sulla qualità dei corpi idrici la Giunta regionale individua, ferma restando l'applicazione della direttive delle autorità di bacino ad in sinergia con gli obiettivi del D.lgs. 49/2010, criteri e modalità costruttive delle opere di difesa dalle inondazioni e di sistemazione idrogeologica finalizzati ad escludere impatti negativi sulla qualità del corpo idrico interessato.
2. I criteri e modalità di cui al comma 1 possono essere differenziati in funzione della tipologia dell'opera di difesa, distinguendo tra:
  - a. Opere che incidono sulla regolazione della portata (scolmatori, deviatori);
  - b. Opere che prevedono modifiche sostanziali alle sezioni di deflusso (risagomatura, asportazione di materiale);
  - c. Opere trasversali (briglie, briglie selettive, soglie, traverse);

d. Opere longitudinali (arginatura);

3. Nel caso di corpi idrici tipizzati fortemente modificati od artificiali, i criteri di cui al punto 1 possono non essere applicati. La progettazione dovrà contenere una specifica relazione tecnica che dimostri che l'intervento non comporta un ulteriore deterioramento dallo stato del corpo idrico direttamente interessato e dei corpi idrici del bacino idrografico sia a monte che a valle dell'intervento.

**Art.36 "Contratti di fiume"**: nuovo articolo introdotto a seguito a più di un'osservazione ritenuta accoglibile e pertinente.

1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto e di Piano di Tutela delle Acque regionale a livello di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

**Art.37 "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale"** : ad integrazione sulle limitazioni e regolamentazione delle concessioni a derivare e di collegamento con la specifica misura contenuta nel nuovo Elaborato di Piano "Misure Individuali"

1. Ai fini del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, la valutazione delle istanze di concessione di derivazione d'acqua è effettuata attenendosi ai criteri descritti nell'Elaborato "Misure individuali", paragrafo "Metodo ERA".

**Art. 38 "Misure per il contenimento del carico inquinante delle acque reflue urbane"**: in recepimento di una specifica prescrizione del parere motivato VAS

1. Non è consentito l'incremento di carico inquinante degli scarichi relativi ad agglomerati:
  - a. privi degli impianti di depurazione conformi al trattamento di norma richiesto;
  - b. i cui impianti di depurazione risultino divenuti inadeguati o prossimi alla saturazione della relativa capacità organica di progetto (C.O.P.).
2. Negli agglomerati di cui al comma 1 il soggetto gestore del servizio idrico integrato, ovvero dei servizi di fognatura e depurazione, al fine di non incrementarne il carico inquinante, può assentire proposte di realizzazione di sistemi depurativi individuali, in grado di fornire il trattamento richiesto per le acque reflue del medesimo agglomerato, da anteporre all'allaccio in rete fognaria e da mantenere in esercizio fino all'avvenuto superamento delle criticità di cui alle lettere a e b del comma 1.

Le modifiche apportate ai documenti di piano ed in particolare alla normativa di Piano hanno inoltre comportato l'adeguamento di alcuni elaborati di piano come riportato nei paragrafi seguenti e nell'Allegato A – "Sintesi osservazioni pervenute in fase di inchiesta pubblica e relative controdeduzioni".

### 3.3. Adeguamento agli esiti della valutazione ambientale

Il presente paragrafo descrive come si è tenuto conto del parere motivato e delle prescrizioni in esso contenute, parere in derivante parte anche dalle osservazioni pervenute dai soggetti con competenze ambientali e dalle strutture interne, indicando puntualmente ed argomentando le modifiche di conseguenza apportate. Nel caso in cui le osservazioni riguardino le Norme di attuazione del PTA si rimanda semplicemente all'Articolo della Norma le cui modifiche sono chiaramente indicate nel paragrafo precedente.

Prescrizione parere motivato	Modalità di accoglimento	Revisione piano
------------------------------	--------------------------	-----------------

<p><b>Chiarire lo scenario di riferimento per quanto concerne i Piani stralcio di bilancio idrico.</b></p>	<p>Lo scenario di riferimento è stato aggiornato nella Relazione Generale.</p> <p>Per quanto riguarda lo stralcio di bilancio idrico si configura infatti un forte rapporto di sinergia tra gli stralci realizzati fino ad oggi dalle Province ed il bilancio idrico oggi di competenza regionale dopo la recentissima riorganizzazione istituzionale degli enti locali.</p> <p>Il Piano ha già raccolto e sistematizzato le informazioni derivanti dagli stralci provinciali in un unico database cartografico, a supporto, come quadro conoscitivo di base, delle istruttorie ambientali relative a concessioni e scarichi.</p> <p>Il Piano prevede peraltro un percorso di sviluppo e aggiornamento basato su un approccio modellistico unitario su scala regionale.</p> <p>Le informazioni salienti rispetto al bilancio idrico sono contenute negli elaborati di Piano a cui si rimanda.</p> <p>Le Norme di attuazione del Piano hanno ripreso ed ampliato le Norme di attuazione dei Piani stralcio di Bilancio idrico in particolare in tema di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deflusso minimo vitale (art. 26 ad Art.30)</li> <li>- Misuratori di Portata (Art.33)</li> <li>- Risparmio Idrico (Art.34)</li> <li>- Valutazione delle nuove derivazioni Art.37)</li> </ul>	<p>Nuovo Paragrafo 1.3 della Relazione generale</p> <p>Art. 26-30</p> <p>Art. 34</p> <p>Art.37</p>
<p><b>Il tema di sinergia e complementarità tra il PTA e il PTAMC necessita di maggior approfondimento, ai fini della chiara definizione di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>quali sono le misure che agiscono sinergicamente e con riferimento agli obiettivi posti dalla Direttiva Alluvioni e dalla Strategia per l'ambiente marino, per quale motivo e in che forma;</b></li> <li>- <b>quali sono in particolare le misure del PTA coerenti con l'obiettivo della "infrastrutturazione verde" e</b></li> </ul>	<p>Le misure che agiscono su più direttive sono state riportate nell'Elaborato di Piano "Misure Individuali" e contrassegnate come misure win-win. Si precisa che tale indicazioni rientrano anche tra quelle richieste nel Reporting del 2016 sull'attuazione della Direttiva Acque. Tali informazioni saranno trasmesse al sistema Water Information System for Europe nel mese di Marzo 2016 attraverso la rete EIONET.</p> <p>Come misura di carattere normativo nelle Norme di attuazione è stato inserito l'Art.35 "Adempimenti finalizzati alla riduzione ed alla eliminazione dell'impatto di nuove</p>	<p>Le singole misure win-win del PTA rispettano alla Strategia per l'ambiente Marino e la Direttiva Alluvioni sono indicate nella Tabella del paragrafo "Costi delle Misure" dell'Elaborato "Misure individuali"</p> <p>Inserito nuovo Art.35 delle Norme di attuazione</p>

<p><b>come agiscono, attraverso quali strumenti;</b></p> <p>- <b>analogamente, quali sono gli obiettivi comuni con la pianificazione a tutela dell'ambiente marino costiero, quali sono le misure del PTA che concorrono al loro raggiungimento e attraverso quali strumenti;</b></p> <p><b>un approfondimento della verifica di coerenza esterna orizzontale, volta a individuare quali sono le misure del PTA che per contro possono entrare in conflitto con obiettivi/azioni/strumenti della pianificazione di bacino per la gestione e prevenzione del rischio. A fronte di queste ultime è necessario esplicitare eventuali azioni correttive – mitigative – compensative (vedi oltre).</b></p>	<p>opere di difesa dalle inondazioni sulla qualità dei corpi idrici”.</p> <p>I rapporti tra il PTA e la pianificazione a tutela dell'ambiente marino costiero sono stati sviluppati nella Relazione Generale.</p> <p>L'Art.35 delle Norme di attuazione “Adempimenti finalizzati alla riduzione ed alla eliminazione dell'impatto di nuove opere di difesa dalle inondazioni sulla qualità dei corpi idrici” precedentemente richiamato e proposto nell'ambito della fase di consultazione pubblica dal Settore Regionale della difesa del suolo. Tale articolo garantirà, se correttamente implementato, l'assenza o comunque l'impatto lieve o trascurabile con i corpi idrici in stato “naturale”.</p> <p>Giova inoltre evidenziare che la Regione Liguria beneficerà nei prossimi anni di ingenti finanziamenti per la Difesa dalle alluvioni attraverso il Progetto nazionale “Italia Sicura” . Il Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque sentito il Settore Difesa suolo ha escluso in tale ambito di utilizzare l'esenzione o proroga ai sensi dell'Art.4 della Direttiva Acque per i corpi idrici che potranno essere interessati dagli interventi.</p> <p>Tale previsione è in parte legata al fatto che molte delle risorse andranno alla realizzazione del terzo lotto del T. Bisagno ed in parte alla previsione dell'Art.35 di cui sopra.</p>	<p>Inserito nel nuovo Paragrafo 1.3 della Relazione generale sezione apposita relativa al PTAMC</p> <p>Inserito nuovo Art.35 delle Norme di attuazione</p>
<p><b>La proposta di mitigazioni appare confinata al RA, in quanto non è possibile cogliere in quali parti del PTA esse sarebbero integrate e rese efficaci (es. misura di incentivazione adozione contratti di fiume: non risulta esplicitata nel Piano).</b></p>	<p>L'Elaborato di Piano “Misure individuali” riporta le misure a differente scala territoriale fino al singolo corpo idrico; nella fattispecie dei Contratti di fiume si rimanda allo specifico paragrafo ed al nuovo Articolo 36 “Contratti di Fiume” aggiunto nelle Norme di Attuazione</p>	<p>Nuovo Elaborato di Piano “Misure Individuali”</p> <p>Inserito nuovo Art.36 nelle Norme di attuazione</p>
<p>Tali misure di mitigazione/compensazione ed indirizzi potranno essere ulteriormente integrati con quanto potrà emergere nelle successive fasi di attuazione, dato che, via via che le singole azioni saranno avviate, sarà necessario valutare ed approfondire caso per caso</p>	<p>Nell'Elaborato di Piano “Misure Individuali” sono stati inseriti gli indicatori di efficacia previsti dalle Linee Guida Europee per l'attività di Reporting del secondo Ciclo di Pianificazione dei Piani di Gestione. Tali indicatori sono anche stati integrati nell'Elaborato relativo al Piano di Monitoraggio. Si ritiene che il sistema di</p>	<p>Nuovo Elaborato di Piano “Misure Individuali”</p>

<p>caso, revisionandole ove e come opportuno, le misure di prevenzione, mitigazione e compensazione preliminarmente individuate.</p> <p><b>Indicazione molto utile che tuttavia per essere efficace deve essere integrata operativamente nel piano e nelle modalità di gestione del Monitoraggio.</b></p>	<p>Reporting obbligatorio predisposto e verificato dalla Commissione, correttamente implementato nel PTA e nei rispettivi Piani di Gestione del Fiume PO e dell'Appennino Settentrionale sia garanzia della corretta gestione del Monitoraggio.</p>	
<p><i>Tra Relazione di Piano e RA si riscontrano delle incongruenze, sia relativamente ai tempi (cose da fare – cose già fatte) che agli argomenti (la risposta al carico civile è citata solo nel RA). <b>Le incongruenze devono essere corrette, allineando i contenuti ad uno stesso “momento zero”.</b></i></p>	<p>La Relazione Generale di Piano ed il RA sono stati corretti. Per quanto riguarda il carico civile questo è stato utilizzato nell'Elaborato “Valutazione delle pressioni significative” a livello di singolo corpo idrico e nell'“Analisi Economica” al paragrafo “Usi e servizi idrici -civili” a cui si rimanda per un maggior dettaglio</p>	<p>Relazione Generale e RA sono stati allineati</p>
<p><b>È quindi necessario:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>un potenziamento della coerenza interna, attraverso la definizione di una “chiave di lettura” (ovvero una riorganizzazione con parziale riscrittura) che individui i dispositivi che traducono in modalità attuative gli obiettivi del Piano, esplicitando la relazione che esiste fra obiettivi/misure/monografie/norme;</b></li> <li>- <b>l’inserimento di un richiamo esplicito alle norme-piani-criteri-indirizzi previgenti, pertinenti all’ambito di competenza del PTA, rispetto ai quali il PTA stesso si propone di completare lo scenario di riferimento ovvero operare in sinergia.</b></li> </ul>	<p>La coerenza interna ed il collegamento obiettivi, misure, interventi sono rappresentati nell'Elaborato di Piano “Misure Individuali”</p> <p>Nella Relazione generale è stato sviluppato uno specifico paragrafo per evidenziare norme-piani-criteri-indirizzi previgenti, pertinenti all’ambito di competenza del PTA.</p> <p>il PTA in particolare scenario di riferimento per le priorità dei Piani d’Ambito che dovranno essere rivisti a breve ai sensi dell’Art.8 della L.r. 1/2014; la situazione rispetto a questo specifico aspetto è stata sviluppata sempre nel Paragrafo 1.3 della suddetta Relazione.</p>	<p>Nuovo Elaborato di Piano “Misure Individuali”</p> <p>Nuovo Paragrafo 1.3 della Relazione generale</p>
<p><b>Contratti di fiume</b></p> <p><b>Data anche la mancanza a livello regionale di una qualsiasi forma di recepimento/presa d’atto dell’esistenza di tale strumento di concertazione, è opportuno che ne</b></p>	<p>L’Elaborato di Piano “Misure individuali” riporta tra le misure i contratti di Fiume: CdF Srivia, Erro, Bormide e Protocollo di intesa transfrontaliero del F. Roja.</p>	<p>Nuovo Elaborato di Piano “Misure Individuali”</p> <p>Inserito Nuovo Art.36</p>

<p><b>venga dato un riconoscimento all'interno delle norme di attuazione, in analogia ad altre realtà regionali.</b></p>	<p>Tali contratti sono inoltre riportati come KTM 26 nelle singole schede monografiche Infine è stato inserito un nuovo Articolo 36 "Contratti di Fiume" nelle Norme di Attuazione</p>	<p>"Contratti di Fiume" nelle Norme di Attuazione</p>
<p><b>L'istruttoria condotta ha posto in evidenza la necessità di affrontare alcuni temi chiave, che si sintetizzano qui di seguito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>transitorio della l.r. n. 4/2012: la legge "speciale" per la tutela della risorsa idrica non è più in vigore. Si pone quindi un problema di tutela nei confronti di quegli ambiti territoriali per cui è conclamata la carenza depurativa e il PTA prevede la realizzazione di interventi. Occorre definire una norma che gestisca tali situazioni e le prevenga ove non ancora conclamate;</b></li> <li>- <b>in generale appare troppo sistematico il ricorso alla formulazione di divieti assoluti, salvo ritrovare ai comma successivi delle possibilità di deroga variamente condizionate. Si rileva come sarebbe maggiormente opportuno un approccio "positivo", fondato maggiormente sulla prestazione piuttosto che sulla soglia quantitativa; ove non possibile, è necessario ricorrere a limitazioni semplici e di facile e non equivocabile lettura;</b></li> <li>- <b>art. 22 tutela acque sotterranee: l'articolo è di incerta lettura ed applicazione. È più opportuno stabilire una norma che riconduca la possibilità di nuova trasformazione (con impermeabilizzazione) di suolo ad interventi compensativi a scala di piano urbanistico (o ambito territoriale adeguato) traguardando l'obiettivo di un bilancio migliorativo;</b></li> </ul>	<p>Per finalizzare il presidio di tutela nei confronti di quegli ambiti territoriali per cui è rilevata la carenza depurativa è stata inserita una nuova norma specifica nelle Norme di Piano</p> <p>Si ritiene l'impostazione delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela corretta ed in linea con la parte III del Dlgs 152/06 (vedasi ad esempio rapporto divieto/deroga dell'art.104 ) e con le direttive dei Piani di Gestione Distrettuale sovraordinati. Vedi ad esempio Metodologia per le derivazioni Elaborato 7.2 del PdG Fiume Po. Sono comunque stati inseriti, a seguito di altre prescrizioni contenute nel parere motivato VAS nuovi vincoli</p> <p>L'Art.22 è stato oggetto di numerose osservazioni. Sono pertanto stati modificati sia l'Art.21 c.7: "Nelle more dell'individuazione di cui al comma 6, le zone di protezione degli acquiferi sotterranei porosi coincidono con l'alveo compreso all'interno della superficie dell'acquifero di cui alla cartografia "Caratterizzazione delle acque sotterranee" e con le relative aree golenali; le zone di protezione degli acquiferi carsici coincidono con la superficie dei corpi idrici carsici caratterizzati di cui alla cartografia "Caratterizzazione delle</p>	<p>Inserito nuovo Art. 38</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure per il contenimento del carico inquinante delle acque reflue urbane</li> </ul> <p>Si rimanda ai nuovi articoli inseriti nelle Norme di attuazione. In particolare per quanto riguarda le derivazioni si rimanda all'Art. 37</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale</li> </ul> <p>Art.21 comma 7 e Art.22 comma 1 modificati</p>

<p>- <b>art. 25 tutela habitat acquatici: pur comprendendo la finalità della norma, che mira a garantire il mantenimento di naturalità a fronte di interventi di polizia idraulica diversamente normati, che incidono fortemente (se pur temporaneamente) sulla qualità ecologica dei corsi d'acqua e degli alvei, la formulazione si presta a fraintendimento. Occorrerebbe forse provare a completare e verificare il quadro degli strumenti esistenti che operano sul tema, facendone un'analisi critica, ed eventualmente rivederne alcuni aspetti mirando specificamente alla tutela della funzionalità e connettività ecologica;</b></p> <p>- <b>art 31 limitazioni alle nuove derivazioni: le misure di tutela sono solo per i corpi idrici di qualità elevata. In realtà in generale il PTA dovrebbe puntare maggiormente non solo al mantenimento della qualità elevata ma anche al recupero delle situazioni compromesse, ovvero al non impedimento al raggiungimento di valori accettabili, soprattutto per quei corsi d'acqua che hanno fra le pressioni significative i prelievi e gli sbarramenti;</b></p> <p>- <b>la contestuale predisposizione di piani quali il PEARL ha consentito di stabilire un coordinamento fra gli strumenti che possono realizzare delle sinergie con il PTA – nello specifico ci si riferisce alla prescrizione che comporterà l'inserimento nel PEARL della cartografia dei</b></p>	<p><i>acque sotterranee”.</i>          Che l'Art.22 c.1 : <i>“Nelle zone di protezione di cui al comma 6 dell'art. 21 è vietata la realizzazione di nuove superfici impermeabili.”</i></p> <p>L'Art.25 è stato integrato con l'aggiunta dei commi 2 e 4 che fanno chiarezza rispetto al quadro degli strumenti esistenti che operano sul tema.</p> <p>Inoltre nella Relazione di Incidenza è stato analizzato nel dettaglio il quadro degli strumenti esistenti che operano sul tema tutela habitat acquatici.</p> <p>L'Art.31 tratta sia i corpi idrici in stato Elevato che quelli apicali con superfici inferiori ai 3 Km2 indipendentemente dal loro stato qualitativo. Inoltre è stato sviluppato con il nuovo Art.37 delle Norme di Attuazione e nell'ambito dell'Elaborato di Piano “Misure Individuali” il Metodo ERA (Esclusione, Repulsione ed Attrazione) per la valutazione della compatibilità delle nuove derivazioni /rinnovi rispetto alla qualità dei corpi idrici</p> <p>Non si ritiene necessario inserire uno specifico richiamo nelle norme di attuazione del PTA al PEARL. L'Art. 31 - Limitazioni alle nuove derivazioni, esclude di fatto già le aree con superficie minore di 3 Kmq dallo sfruttamento di tipo idroelettrico. Inoltre la predisposizione nell'Elaborato di Piano “Misure Individuali” della Metodologia ERA basata sullo stato del corpo idrico e sul livello di impatto della nuova</p>	<p>Inseriti nuovi commi 2 e 4 nell'Art.25 delle Norme di Attuazione</p> <p>Inserito nella Relazione di incidenza nuovo Paragrafo 3.1 – “Tutela dell'integrità degli ecosistemi fluviali”</p> <p>Nuovo Elaborato di Piano “Misure Individuali”</p> <p>Inserito Nuovo Art.37 “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale”</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p><b>corpi idrici non idonei per il mini-idroelettrico. Sarebbe opportuno che venisse inserito un richiamo a tale previsione e al prodotto che ne scaturirà, nelle parti del PTA ritenute pertinenti e nelle relative norme di attuazione, in quanto strumento di aggiornamento del quadro conoscitivo, di monitoraggio, di attuazione delle misure per la tutela dei corpi idrici superficiali, etc.. Si tratta infatti di documenti di pianificazione che concorrono al raggiungimento di finalità in parte sovrapponibili;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>è inoltre opportuno specificare maggiormente le successive fasi attuative del PTA (definizione bilancio idrico - monitoraggio - proroga raggiungimento obiettivi - reporting - aggiornamento), anche attraverso un richiamo a livello di norma. Ciò anche nell'ottica di definire un riferimento utile all'aggiornamento progressivo del piano, conseguente all'attuazione di alcune delle misure previste.</b></li></ul>	<p>derivazione (basato sull'indice WEI e sulla pressione morfologica) permette di individuare dinamicamente le aree che sono già sovrasfruttate o che hanno raggiunto il limite di sfruttamento. Tale metodologia può essere applicata per delimitare le cosiddette no go areas per l'idroelettrico.</p> <p>La prescrizione non necessita di essere recepita in quanto le tempistiche di aggiornamento del quadro conoscitivo delle pressioni e del PTA e dei Piani di Gestione sono disciplinati in coerenza con la Direttiva 2000/60/CE nella Parte III del Dlgs 152/06. Per quanto riguarda il PTA il riferimento è l'Art.121</p>	
<p><b>Occorre che venga reso maggiormente trasparente il rapporto fra indicatori di contesto e sostenibilità con gli obiettivi ambientali da cui discendono, giungendo ad una loro selezione anche sulla base dell'analisi di quelli fissati come necessari per il monitoraggio delle KTM (nell'ottica di colmare gli aspetti da questo non trattati). Si evidenzia in tal senso il fatto che non è risolto il rapporto delle misure contenute nel PTA con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione volti alla gestione del rischio idraulico e geomorfologico. Tale lacuna va colmata, stanti anche le forti interrelazioni dichiarate con gli strumenti attuativi della Direttiva Alluvioni.</b></p>	<p>Il Nuovo Elaborato di Piano "Misure Individuali" specifica nella tabella relativa ai Costi delle Misure anche quelle a carattere win-win rispetto alla MSFD e alla Floods Directive. Inoltre è stato sviluppato un apposito paragrafo che riporta</p> <p>L'Elaborato di Piano "Misure individuali" riporta le misure a differente scala territoriale fino al singolo corpo idrico ad esse sono associati gli indicatori di efficacia necessari per il reporting periodico dell'attuazione delle misure verso la Commissione Europea. Inoltre nell'Elaborato "Obiettivi" del Piano è stata inserita la valutazione del GAP tra lo stato attuale dei corpi idrici e l'obiettivo buono fissato dalla Direttiva 2000/60/CE.</p>	<p>Nuovo Elaborato di Piano "Misure Individuali"</p> <p>Il Piano di Monitoraggio è stato integrato con i nuovi indicatori di efficacia</p>
<p><b>La principale indicazione che si trae dalle considerazioni sviluppate dal Ministero attiene la necessità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>di integrare il quadro conoscitivo con gli approfondimenti segnalati</b></li></ul>	<p>Nella relazione di incidenza la presenza degli habitat e delle specie è stata messa in relazione territoriale con gli specifici SIC ove tale presenza risulta significativa.</p> <p>Al di fuori dei SIC gli elementi di connettività</p>	<p>La Relazione di incidenza è stata integrata</p>

<p><i>relativamente al comparto biodiversità (individuazione di habitat e specie sensibili, loro collocazione ove nota, relazione con presenza di SIC e/o funzione di connettività ecologica e/o assenza di altre tutele),</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>di associare a tale presenza degli obiettivi specifici di tutela,</i></li> <li>- <i>di sistematizzare i riferimenti agli strumenti normativi, di piano e di indirizzo esistenti per la salvaguardia di habitat e specie,</i></li> <li>- <i>di adeguare di conseguenza l'apparato normativo e delle misure, completando lo scenario di riferimento ove necessario.</i></li> </ul>	<p>ecologica sono stati ricompresi attraverso un espresso richiamo agli “elementi della rete ecologica” relativi agli ambienti acquatici, già ufficializzati e oggettivati dalla normativa regionale.</p> <p>La revisione del Piano si è fatta carico di ricostruire a scala regionale lo stato dell’arte normativo della tutela degli habitat acquatici, l’attuale stato di efficacia ed attuazione e di prevedere opportuni azioni di integrazione o ottimizzazione.</p> <p>L’analisi ha messo in evidenza come, a integrazione dei vincoli su aree particolari come SIC o parchi, lo strumento per un regime di tutela di base e generalizzato a tutto il territorio regionale sia rappresentato dal vigente art. 115 del D.lgs. 152/06 e in particolare dalla sua norma di attuazione regionale, il regolamento regionale n. 3/2011. La misura individuata dal Piano al fine di aumentarne l’efficacia e il grado di attuazione si inserisce nel nuovo contesto organizzativo istituzionale; essa prevede sostanzialmente un tavolo di coordinamento interno regionale tra uffici centrali e uffici territoriali in grado di assicurare la coerenza tra quanto previsto dal Regolamento Regionale 3/2011 e le diverse attività di polizia idraulica. La presente misura si traduce in una specifica norma di attuazione del Piano e in particolare il comma 2 dell’art. 25.</p>	
<p><b><i>Può essere utile valutare un’ipotesi alternativa alla formulazione del comma 2 dell’art. 30 che faccia più esplicito riferimento ai potenziali impatti cumulativi.</i></b></p>	<p>L’Art.30 comma 2 è stato così modificato: “Per derivazioni inferiori a 0,7 l/s, ivi comprese quelle ad uso agricolo costituenti un’utenza unica complessiva, fatte salve indicazioni diverse dell’Autorità di Bacino competente, che non insistono nei tratti apicali di corsi d’acqua aventi area drenata pari o inferiore a 3 kmq è possibile derogare al rilascio del DMV purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni [Omissis]”. Tale modifica va letta congiuntamente al nuovo Art.37 delle Norme di Attuazione ed alla Metodologia ERA applicata dall’Autorità di bacino regionale e contenuta nelle “Misure Individuali” che tiene sempre conto attraverso il WEI (Water Exploitation Index) dell’impatto cumulato.</p>	<p>Modificato comma 2 Art.30</p> <p>Inserito Nuovo Art.37</p> <p>“Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale”</p> <p>Nuovo Elaborato di Piano “Misure Individuali” – Paragrafo 21 “Metodo ERA - Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche”</p>

### 3.4. Ragioni delle scelte alla luce delle possibili alternative

In sede di redazione del rapporto ambientale devono essere *“individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma”* e pertanto nell’ambito dell’elaborazione del rapporto ambientale è stato via via approfondito uno specifico capitolo in cui vengono descritte le principali alternative agli indirizzi del piano prese in considerazione, con un livello di approfondimento correlato agli obiettivi del piano ed al suo carattere prevalentemente strategico e nella cornice imposta dai vincoli di fondo imposti dalle vigenti normative.

Nell’ambito dell’aggiornamento del PTA non è stato ritenuto utile approfondire la cosiddetta “opzione zero”, in quanto l’elaborazione, e in questo caso l’aggiornamento, del PTA da parte delle Regioni è previsto dal decreto legislativo 152/2006 e pertanto tutte le Regioni sono tenute a dotarsi di tale strumento, peraltro alla base di valutazioni sulla condizionalità *ex ante* rispetto al possibile utilizzo di fondi comunitari sulle materie oggetto di piano. Per tale aspetto, oltre che per le finalità ambientali proprie del PTA è possibile affermare che l’assenza di pianificazione e/o il suo mancato aggiornamento comporterebbero un peggioramento indiretto della situazione ambientale o quanto meno non consentirebbero di promuovere organicamente gli auspicati miglioramenti. Inoltre il mancato aggiornamento del Piano comporterebbe prima l’apertura di un EU-PILOT sulla mancata applicazione della Direttiva 2000/60/CE e successivamente l’apertura di una procedura di infrazione comunitario.

Dato il carattere essenzialmente strategico del PTA e considerati gli stringenti vincoli ed indirizzi discendenti in particolare da:

- Direttiva Quadro Acque e indicazioni puntuali fornite dalla Commissione Europea a seguito dell’analisi della prima applicazione nei paesi dell’Unione della stessa;
- D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
- Necessità di coordinamento degli strumenti di programmazione regionale con i Piani di Gestione dei Distretto idrografici dell’Appennino Settentrionale e del fiume Po e relativi atti di indirizzo delle Autorità di Bacino competenti;

gli approfondimenti sulle possibili alternative si sono focalizzati sulle scelte di base, con particolare riferimento all’individuazione delle misure, in un quadro comunque vincolato e comunque strettamente correlata all’analisi delle pressioni e agli obiettivi da raggiungere obbligatoriamente.

Le misure per il sessennio 2016-2021 sono state individuate e dettagliate nello specifico elaborato di Piano “Misure Individuali” cui si rimanda per maggiori dettagli.

### 3.5. Considerazioni circa la fase di attuazione e il monitoraggio

Nelle varie fasi di implementazione delle linee di azione individuate dal PTA dovranno essere volta per volta valutate le più idonee soluzioni per garantire la piena integrazione degli indirizzi di piano, ivi compresi quelli relativi alle misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.

Il monitoraggio degli effetti ambientali significativi dei piani e dei programmi rientranti nel campo di applicazione della VAS è parte integrante e fondamentale del processo di Valutazione Ambientale Strategica.

È stato quindi predisposto **un apposito piano di monitoraggio**, volto a verificare costantemente:

- stato di raggiungimento obiettivi di piano;
- stato di raggiungimento obiettivi di sostenibilità;
- effetti ed efficacia delle singole misure individuali previste nello specifico elaborato di piano.

Il piano di monitoraggio definisce inoltre modalità, tempistiche e responsabilità del monitoraggio, e deve essere considerato uno strumento aperto, in continua evoluzione dinamica, da integrare via via con attività di monitoraggio sito specifiche.

Il piano di monitoraggio è stato revisionato dopo la fase di consultazione, anche in base ad alcune osservazioni ricevute nel Parere Motivato VAS. In particolare sono stati inseriti gli indicatori di efficacia e prestazionale di ciascuna misura / linea di Azione individuata nell nuovo Elaborato di Piano denominato "Misure Individuali".

La versione definitiva del Piano di Monitoraggio, approvata contestualmente al PTA e alla presente dichiarazione di sintesi viene pubblicata sul BURL, insieme al provvedimento motivato espresso dall'autorità competente.

## ALLEGATO A - Sintesi osservazioni pervenute in fase di inchiesta pubblica e relative controdeduzioni

Le tabelle delle pagine seguenti riportano una sintesi delle osservazioni pervenute durante il processo di VAS e di fase pubblica, raggruppate per soggetto, a cui sono affiancate le relative controdeduzioni e/o una breve descrizione di come tali osservazioni siano state o meno recepite nella revisione ed integrazione del Piano di Tutela delle Acque.

Soggetto	Sintesi contenuto Osservazione	Valutazione	Risposta/Motivazione	Incidenza sul piano (revisioni / integrazioni)
Provincia di Genova	Viene richiesto l'inserimento nelle Norme di attuazione dello strumento dei contratti di fiume	Accoglibile	E' stato inserito uno specifico Articolo nelle Norme di Attuazione	Nuovo Art. 36 -Contratti di fiume
	<p><b>Norme di attuazione</b> <b>Art. 7</b> La definizione di "derivazioni in atto vigenti" è corretta ma esclude un elenco reale di derivazioni in atto, in assenza della cui precisazione, la definizione di se per se è inutile.</p> <p>La definizione di trattamento appropriato è incongrua</p>	Accoglibile	Trattasi di refuso. La definizione è modificata come segue: <i>il trattamento della acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità.</i>	Nuova definizione all'art. 7, tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 29
	<p><b>Art. 11:</b>Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Comma 6:</b> comma poco chiaro nella sua finalità.</li> </ul>	Accoglibile		Art.7 modificato
			La finalità è scongiurare le immissioni in rete nera di acque che non siano reflue urbane , ovvero assimilate. Si ritiene corretto per maggior chiarezza stralciare la seguente parte: <i>"o che rispettano i limiti di emissione per lo scarico in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura"</i>	Art.11 c.6 modificato

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 8:</b> l'obbligo di allaccio di scarichi industriali in fognatura non è condivisibile nel caso in cui uno scarico rispetti i limiti per il recapito in acque superficiali; in ogni caso anche in presenza di reti e sistemi di trattamento terminali adeguati, risulta difficile valutare l'efficacia ambientale rispetto ai costi economici da sostenere nell'adeguamento dell'impianto di trattamento pubblico.</li> </ul> <p><b>Comma 9:</b> il termine "superiore" che compare due volte, deve essere sostituito con "inferiore".</p>	<p>Non Accoglibile</p> <p>Accoglibile</p>	<p>Il principio di limitare scarichi diretti industriali in corpo idrico è uno strumento importante per il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fluviali. Il comma 8 prevede motivabili alternative</p> <p>Trattasi di refuso. Il comma 9 è stato corretto</p>	<p>Art.11 c.9 corretto</p>
	<p><b>Art..12</b> Trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 1:</b> la disposizione non ha senso di esistere in quanto se l'autorità competente alla quale è previsto che venga inviata la relazione sull'adeguatezza dell'impianto Imhoff è rappresentata dalla provincia, la stessa autorizza gli scarichi derivati da tali impianti solo in presenza di impianti adeguati. L'adeguamento di tali impianti è materia del piano d'ambito. In ogni caso il costo di redazione di detta relazione inciderebbe sulla tariffa.</li> <li>▪ <b>Comma 3:</b> L'obbligo di asportazione due volte l'anno dei fanghi in alcuni casi potrebbe essere eccessiva in particolare in piccoli impianti a servizio di agglomerati con forte fluttuazione stagionale. Dovrebbe rimanere in capo all'Autorità competente la scelta della</li> </ul>	<p>Accoglibile</p> <p>Accoglibile</p>	<p>Il secondo paragrafo è stato eliminato delle NdA</p> <p>La delibera CITAI 1977 con il Par. "4. Vasche settiche di tipo imhoff" si dedica a parte delle norme relative ad impianti a servizio di insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. (ca. 60 AE). Per tali impianti, l'ultimo capoverso prevede che "l'estrazione del fango e della crosta avviene periodicamente da una a quattro volte l'anno".</p>	<p>Art.12 c1 modificato</p> <p>Art.12 c.3 modificato</p>

	<p>frequenza da imporre. Tale frequenza nelle norme tecniche statali è di norma annuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Comma 4.</u>: Deve essere chiarito per gli scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque superficiali di taglia compresa fra 500 e 2000 A.E. che cosa si intenda per fase ossidativa, tecnologie depurative naturali e tecnologie che garantiscano prestazioni equivalenti e superiori, in quanto non sono presenti nella tabella allegata valori limite di riferimento che consentano di valutare tra l'altro suddetta equivalenza.</li> </ul>	<p>Accoglibile</p>	<p>Le vasche Imhoff considerate al c. 1 della NdA possono invece risultare a servizio di agglomerati con carico fino a 499 AE. Il c. 3 è pertanto così modificato: <i>Per le vasche di tipo Imhoff di cui al comma 1, devono essere eseguite operazioni periodiche di pulizia e controllo, la cui frequenza, variabile da una a quattro volte l'anno, è prescritta dall'autorità competente. Tali operazioni devono essere annotate su un apposito quaderno di manutenzione.</i></p> <p>La prima parte del comma 4 (ora 5) resta invariato e la Tabella 1 è aggiornata valorizzando per gli impianti di taglia 500 e 2000AE i limiti di concentrazione da rispettare. (BOD 40 mg/l – COD 160 mg/l – S.Speciali 80 mg/l). Inoltre il comma considerato per chiarezza è così modificato nella seconda parte "...sono considerati appropriati i sistemi nei quali il trattamento primario di cui al comma 1 è integrato o assolto da una fase ossidativa, o da tecnologie depurative naturali o da ogni altra tecnologia, anche compatta, di equivalente o superiore efficacia".</p>	<p>Art.12 c.5 e tabella 1 NdA modificati</p>
	<p><b>ART. 13</b> Trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane in acque marine costiere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valgono in generale le osservazioni riportate per l'articolo 12. in particolare per gli scarichi compresi fra 1.000 e 2.000 abitanti non sono definiti i parametri e rispettivi valori di riferimento che individuano prestazioni depurative equivalenti o superiori a quelle descritte dalla norma, così come non è definito se e in che termini lo scarico derivante debba rispettare valori tabellari.</li> <li>▪ <u>Comma 4:</u> Non è chiaro se l'introduzione per gli scarichi industriali recapitanti in fognatura dei limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del dlgs.152/2006 sia collegata all'obbligo di allaccio in fognatura per</li> </ul>	<p>Accoglibile</p> <p>Accoglibile</p>	<p>La Tabella 1 è stata aggiornata valorizzando con percentuale di abbattimento almeno del 30% per i SST.</p> <p>Il refluo al quale si riferisce il comma 4 è quello industriale da immettere in fognatura. Per chiarezza il comma 4 è così modificato: sostituire le parole "il refluo rispetti" con le parole "tali acque reflue rispettino".</p>	<p>Tabella 1 NdA modificata</p> <p>Art.13 c.4 modificato</p>

<p>tali scarichi, di cui all'art. 11 c. 8, nel qual caso valgono le stesse considerazioni .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 5:</b> Riguardo all'ammissibilità di sistemi di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello di diffusore, viene evidenziato che non è chiaro come si valuti l'effetto positivo sul corpo recettore e come possa esserci un bilancio costi/benefici ambientali non valutabile, se non un aggravio della tariffa. In ogni caso tale trattamento dovrebbe essere previsto solo in presenza di uno stato di qualità ambientale non buono.</li> </ul>	<p>Parzialmente Accoglibile</p>	<p>Non compete alla provincia la valutazione dell'efficacia degli interventi in merito agli obiettivi di qualità dei corpi idrici, mentre risulta pertinente l'attenzione legata all'eventuale aggravio della tariffa.</p> <p>Pertanto il comma 5 è quindi modificato come segue:  <i>"Al fine di tutelare la funzionalità delle condotte di scarico a mare i punti di scarico delle condotte sottomarine situati a profondità maggiori di 20 metri, devono essere muniti di idonei sistemi di protezione e di deterrenza nei confronti della pesca e degli ancoraggi illeciti. Tali sistemi, da posizionare all'interno delle aree di interdizione di ancoraggio e pesca già istituite dall'autorità marittima, potranno coincidere, in caso di condotte di scarico poste a servizio di trattamenti di tipo appropriato, con i sistemi di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, se efficientemente conformati alla duplice funzione di protezione/depurazione naturale"</i></p>	<p>Art.13 c.5 modificato</p>
<p><b>ART. 14</b> Sfiotori</p> <p>Partendo dal presupposto che gli sfiotori non sono dispositivi autorizzabili, presenti su reti miste, e la cui attivazione è legata a fenomeni naturali non governabili, viene evidenziato che l'unico sistema per evitarne gli effetti è la separazione delle reti. Se presenti su reti nere, la portata della condotta è nota, così come sono censiti gli scarichi di emergenza dei depuratori costieri.</p>	<p>Non Accoglibile</p>	<p>L'art.14 delle NdA è finalizzato ad effettuare una prima ricognizione degli sfiotori esistenti in quanto trattasi di una delle pressioni sui corpi idrici da valutare nell'analisi delle pressioni ai sensi Art.118 della Parte III del DLgs152/06. Non avendo a disposizione dati che permettano di valutare suddetta pressione, l'articolo costituisce misura specifica per colmare questa lacuna informativa.</p>	
<p><b>ART. 15</b> Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane</p> <p>Si ribadisce che l'autorità di controllo è l'autorità che rilascia l'autorizzazione. Ciò posto l'attività di controllo ispettivo ed analitico, quest'ultimo in via esclusiva, è effettuato da ARPAL., di cui si dubita della capacità di effettuare i controlli con le frequenze di cui al comma 6, fermo</p>	<p>Parzialmente Accoglibile</p>	<p>L'intento dell'articolo era definire le "Modalità di controllo", vista l'osservazione della Provincia ed il contenuto dei commi dal 3 al 6 che riprendendo semplicemente il testo dell'Allegato V alla Parte III, rischiano di generare minor chiarezza si è deciso di stralciare suddetti commi.</p>	<p>Art.15 modificato</p>

	<p>restando che è corretta l'esecuzione di controlli previsti al medesimo comma.</p>			
	<p><b>ART. 18</b> Adempimenti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da fonte puntuale che compromettono la qualità dei corpi idrici.</p> <p><b>Comma 2</b> Non si condivide aver posto in capo all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico la competenza a stabilire misure sugli scarichi che generano un impatto; tale competenza si ritiene sia in capo alla Regione. In ogni caso l'indeterminatezza insita nella norma, che non identifica le misure da porre in atto, graverebbe sui soggetti che la debbono subire. Non si condivide che il raggiungimento degli obiettivi di qualità sia uno strumento di una norma attuativa, a meno che la norma non preveda che le sostanze pericolose debbano essere assenti e quindi in caso contrario l'unica misura è la loro rimozione totale. Diversamente si ritiene più corretto l'approccio per la medesima pressione adottato al comma 3 per gli scarichi delle acque reflue urbane</p>	<p>Parzialmente Accoglibile</p>	<p>Si condivide che il criterio per essere omogeneo deve essere a scala regionale e pertanto di competenza della Regione. Non è invece corretto affermare che le Norme di Attuazione del PTA non sono strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità (infatti ai sensi dell'art.121 c.3 del Dlgs 152/06 il piano contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Tali misure sono perseguite oltre che attraverso interventi infrastrutturali con la normativa di piano).</p> <p>Il Comma 2 è pertanto modificato come segue:  <i>"I risultati analitici dell'autocontrollo devono essere trasmessi ad ARPAL ed all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi industriali nelle acque superficiali interne provvede a concedere o rivalutare il provvedimento sulla base del seguente criterio: l'autorizzazione allo scarico industriale nelle acque superficiali interne è concessa solo quando il rapporto di diluizione tra portata media dello scarico e portata media del corso d'acqua (stimato con concentrazioni all'origine nulle) è tale da produrre concentrazioni non superiori a 1/5 dei limiti degli Standard di qualità Ambientale per le sostanze di cui alle tabelle 1/A e 1/B relative allo stato chimico ed ecologico dei corpi idrici."</i></p>	<p>Art.12 c.2 modificato</p>
	<p><b>ART. 21</b> Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.</p> <p><b>Comma 2</b>          Non si ritiene congruo porre in capo all'Ente di governo dell'ambito la formulazione di proposte per l'individuazione ed aggiornamento delle zone di rispetto, in quanto il tema esula dai suoi compiti definiti per legge e conseguentemente non dotato dal punto di vista organizzativo delle necessarie professionalità, tipiche dei soggetti</p>	<p>Non Accoglibile</p>	<p>La proposta d'individuazione delle aree di salvaguardia è in capo agli EGA, in base all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006,.</p>	



<p>suolo. Tale disposizione del piano consentirebbe, uno scarico vietato dalla norma statale.</p>			
<p><b>Art. 24</b> Scarichi nel sottosuolo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comma 2.</b> la deroga prevista dall'art. 104, comma 2 del d.lgs. 152/2006 per lo scarico in falda ripresa in questo comma , viene attribuita alla Provincia. Peraltro, la l. r. 43/95, all'art. 13, comma 2, lett. a) vieta in via assoluta gli scarichi nel sottosuolo, e quindi non si condivide di attribuire alla Provincia, ente operativo in materia, la facoltà di discostarsene.</li> </ul>	<p>Non accoglibile</p>	<p>La norma regionale cui si riferisce la Provincia è antecedente al D.Lgs. 152/06 che ha disposto invece tale possibilità previa indagine preventiva.</p>	
<p><b>Art. 26</b> Definizione e calcolo del DMV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>comma 3:</b> Si contesta l'attribuzione della competenza, che sembrerebbe essere data alla Provincia, di determinazione del valore del DMV, in quanto tale comma prevede espressamente l'imposizione da parte dell'autorità concedente del rilascio del dmv calcolato sulla base della componente idrologica e dei fattori correttivi. Il valore del dmv a parere della Provincia non spetta né a lei né alla regione, ma secondo quanto disposto dall'art. 7 del rd 1175/33 all'autorità di bacino.</li> </ul>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Problematiche superate a seguito della l.r. 15/2015.</p>	
<p><b>Art. 28</b> Criteri per l'applicazione del DMV</p> <p>Detti criteri sono giudicati confusi sia per quanto attiene il ruolo attribuito per la loro applicazione all'autorità concedente, invece dell'autorità di bacino, sia per la pluralità di soggetti che la Provincia ritiene sarebbero coinvolti in varie fasi del procedimento di concessione, a partire dalla progettazione del sistema di derivazione</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Problematiche superate a seguito della l.r. 15/2015.</p>	

	<p><b>Art. 29</b> Regolazione delle derivazioni in atto</p> <p>Ribadendo le osservazioni di cui all'art. 28 sui compiti spettanti all'autorità concedente e all'autorità di bacino, si evidenzia il contrasto, vista l'osservazione sulla definizione di derivazioni in atto dell'art. 7, tra il titolo dell'articolo, che parla di derivazioni in atto, e il suo contenuto che riguarda le concessioni vigenti.</p> <p>Indipendentemente dalla categoria cui la norma si riferisca, pur condividendo il principio che sottende la norma, la stessa contrasta con le semplificazioni sulla documentazione da produrre per il rilascio di concessione per le cosiddette derivazioni di lieve entità, semplificazioni introdotte dalla regione con la dgr 1586/04 . Considerato che le derivazioni in atto note sono circa 3500 , di cui la maggior parte ad uso irriguo, con portate di circa 0,1 l/sec, la Provincia ritiene che la sua applicazione sarebbe dirompente sia per gli uffici che per gli utenti.</p> <p>Inoltre si ritiene che l'impatto della singola derivazione di tale entità sia irrilevante.</p> <p>Si propone di valutare per le piccole derivazioni l'opportunità di escludere alcuni usi e , nel contesto degli usi residuali, definire soglie limite di applicazione.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Il sistema merita di essere rivisto alla luce del nuovo assetto organizzativo della Regione nonché della nuova impostazione data al Piano in merito al tema della valutazione delle derivazioni rispetto alla qualità dei corpi idrici.</p>	<p>Riformulato art. 29 Norme</p>
	<p><b>Art. 30</b> Deroghe nell'applicazione del DMV</p> <p>In linea generale si ritiene illegittimo applicare deroghe che non siano derivanti dall'espressione del parere dell'autorità di bacino.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comma 2:</b> non è chiara la disposizione riguardante le utenze uniche complessive ad uso agricolo. Non è chiaro altresì se i 300 metri</li> </ul>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>Circa l'illegittimità manifestata, si sottolinea che il Piano di tutela delle acque ai sensi dell'art. 121 è lo strumento con il quale, tra l'altro, si individuano le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate e coordinate.</p> <p>L'art. 58 del r.d. 1775/1933 definisce l'utenza unica complessiva quali derivazioni ad uso agricolo che abbiano in comune la presa dal corso d'acqua pubblica, anche se godute da diversi utenze. La disposizione vuole evitare il ricorso all'applicazione alla deroga per</p>	<p>Art. 30          Preciso comma 2 secondo allinea.</p>

	dall'opera di presa siano lungo l'asta o entro un buffer.		prelievi inferiori a 0.7 l/sec attraverso la su applicazione alle singole utenze che concorrono all'utenze unica complessiva.	
	<p><b>Art. 31</b> Limitazioni alle nuove derivazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comma 1</b> Non è chiaro il significato del comma .</li> <li>• <b>Comma 3:</b> alcuni bacini sono inferiori a 3 kmq di estensione. La norma ne implicherebbe l'inutilizzabilità.</li> <li>• Non è chiaro se questo articolo si applica a nuovi interventi o nuove istanze, e se le istanze in sanatoria siano comprese.</li> </ul>	<p>Non accoglibile</p> <p>Non accoglibile</p> <p>Non accoglibile</p>	<p>La disposizione è ritenuta chiara.</p> <p>Il senso del comma 3 è proprio quello di impedire nuove derivazioni nei bacini inferiori a 3 kmq di estensione</p> <p>L'Art.31 si applica alle nuove derivazioni e, non avendo specificato, comprende anche quelle in sanatoria.</p>	
	<p><b>Art. 33</b> Misuratori della portata prelevata</p> <p>Non si condivide l'obbligo di installazione di misuratori di portata in ogni caso.</p>	Non accoglibile	<p>Quanto osservato non costituisce problematiche nel resto del territorio, tant'è che le altre Province hanno in passato già imposto le misure di portata prelevata che vengono effettuate e trasmesse dal concedente. La misura è perciò attuabile e verrà modulata in base ai quantitativi d'acqua concessi in modo da tener conto delle diverse capacità tecniche ed economiche degli utenti.</p>	
	<p><b>Art. 34</b> Regime di salvaguardia</p> <p>Sviluppare in modo inequivocabile la norma, chiarendo i temi sui quali opera.</p>	Non accoglibile	<p>Si ritiene che la norma sia chiara: il suo campo applicazione sono l derivazioni d'acqua.</p>	
Provincia di Savona	<p><b>Norme di attuazione</b></p> <p><b>Art. 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è chiara la definizione di "derivazioni in atto vigenti, in quanto non si comprende se si intenda richiamare le derivazioni concessionate, regolate dalle norme del disciplinare di concessione (e pertanto soggette a scadenza) o se si intenda richiamare le derivazioni in atto e quindi ricomprendere anche le</li> </ul>	Accoglibile		<p>Nuova definizione all'art. 7, tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 29</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Commi 4 e 5:</b> non si ritiene perseguibile un'attività di adeguamento dei disciplinari di concessione ogni qual volta il valore del DMV dovesse modificarsi per approfondimenti legati alla pianificazione di settore o per nuove rilevanze scientifiche, in quanto troppo onerosa in termini di attività amministrativa. Si ritiene più conveniente che i disciplinari richiamino, per i valori di DMV, la pianificazione di settore inserendo clausole generali valide per il periodo di concessione. Infatti Ogni modifica al disciplinare di concessione (disciplinare aggiuntivo) comporta una serie di adempimenti ed oneri anche a carico del concessionario (convocazioni per firme, spese bolli, registrazione, ecc...) che determinano pesanti passaggi burocratici e difficilmente sostenibili dal personale attualmente dedicato alla materia.</li> </ul>	Non accoglibile	Il valore del rilascio del DMV essendo un obbligo della concessione a derivare deve essere esplicitato nel contratto stipulato con il privato. Modalità di semplificazione nel merito potranno essere considerate in sede di regolamento al rilascio di dette concessioni..	
<p><b>Art. 28</b> Criteri per l'applicazione del DMV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comma 1 lett. d):</b> non si comprende quali siano le misure per la rilevazione degli effetti conseguiti, o se ci si riferisca al monitoraggio qualità copri idrici</li> </ul>	Accoglibile	L'articolo trova specificazione con l'introduzione dell'art. 38, laddove vengono indicati nel documento di piano "misure individuali" al paragrafo metodo ERA, oltre al monitoraggio della qualità dei corpi idrici anche il monitoraggio ex post sulla singola derivazione.	
<p><b>Art. 29</b> Regolazione delle derivazioni in atto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 1:</b> si evidenzia l'impossibilità a definire i valori di DMV nei tratti non indagati dal Piano stralcio sul bilancio idrico. Si ritiene necessario chiarire su quali tipologie/entità di derivazioni sia dovuto l'adeguamento delle opere per</li> </ul>	Parzialmente Accoglibile	Si rimanda ad un provvedimento di Giunta l'articolazione anche dal punto di vista tecnico dei criteri di adeguamento del DMV da modulare in base all'entità della derivazione e allo stato ambientale del corpo idrico. In ogni caso	

	<p>il loro esercizio.</p> <p><b>Art. 31</b> Limitazioni alle nuove derivazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comma 1:</b> si osserva che la limitazione alle nuove derivazioni determinata da questo articolo potrebbe tutelare solo i prelievi esistenti a valle della restituzione e non quelli esistenti nel tratto sotteso tra la presa e la restituzione;</li> <li>• <b>Comma 5:</b> non è chiaro se il divieto di aumento del prelievo e di varianti al periodo di prelievo si riferiscano solo alle concessioni esistenti ad uso idroelettrico o indistintamente alle concessioni esistenti.</li> </ul> <p>In linea generale si osserva che sarebbe utile che le Norme esplicitassero il superamento /abrogazione delle norme di cui ai piani stralcio bilancio idrico.</p> <p>CONTENUTI ELABORATI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è chiaro come si intenda procedere per aggiornare il bilancio idrico.</li> </ul>	<p>Non accoglibile</p> <p>Accoglibile</p> <p>Non accoglibile</p> <p>Accoglibile</p>	<p>Le limitazioni non sono volte a tutelare i prelievi esistenti, la cui tutela è di pertinenza dell'autorità concedente e non ha rilevanza ambientale, ma l'ambiente acquatico a valle della derivazione stessa.</p> <p>Il comma 5 si riferisce solo all'uso idroelettrico. Il comma è stato modificato in modo da renderlo più chiaro.</p>	<p>Vedi art. 31 comma 5 modificato</p> <p>Vedi elaborato "Misure individuali" paragrafo "revisione del bilancio idrico a scala regionale e verifica delle soglie dell'indice di sfruttamento della risorsa WEI".</p>
Provincia di Imperia	<p><b>Norme di attuazione</b></p> <p><b>Art. 29</b> Regolazione delle derivazioni in</p>			

	<p>atto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comma 1:</b> si evidenzia l'elevato onere che verrebbe posto in capo alle Province nell'individuare il valore del DMV per le concessioni esistenti. Si propone in alternativa di richiederne il calcolo al concessionario stesso in conformità ai criteri del PTA e in coerenza con l'eventuale progetto di adeguamento.</li> </ul>	Parzialmente accoglibile	Vedasi risposta osservazione analoga di cui alla Provincia di Genova	
	<p><b>Art. 30</b> Deroghe nell'applicazione del DMV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Comma 2:</b> si ritiene difficoltoso individuare le condizioni individuate dall'articolo stesso per l'esenzione al rilascio del DMV: Si suggerisce in alternativa un'esenzione generalizzata per prelievi di tale ordine, demandando all'ufficio preposto la valutazioni di particolari condizioni di criticità idrica.</li> </ul>	Non accoglibile	Tutte le condizioni riportate nell'articolo sono facilmente individuabili utilizzando la tecnologia GIS, i livelli cartografici regionali e la base dati delle derivazioni e delle opere idrauliche	
Comune di Mezzanego	<p><b>Art. 26</b> Definizione e calcolo del DMV</p> <p>Non si condividono i criteri di calcolo del DMV in quanto le formule se applicate ai casi concreti si comportano un aumento esponenziale del DMV rispetto agli attuali parametri. I parametri usati sono discrezionali con risultati variabili. Se applicata la norma impedirebbe lo sviluppo di nuovi impianti minidrolettrici e ricadute negative su quelli esistenti.</p>	Non Accoglibile	<p>I criteri di calcolo del DMV, applicati già da diverso tempo, sono chiari ed univoci, basati sulle stime idrologiche dei Piani di Bilancio Stralcio.</p> <p>Il DMV è determinato in relazione alla necessità di rispettare normative Europee e Nazionali e di livello Distrettuale vincolanti e volte a garantire il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi ambientali richiesti dal D.lgs. 152/2006.</p>	
	<p><b>Art. 31</b> Limitazioni alle nuove derivazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Comma 1:</b> si propone di modificarlo perché di fatto renderebbe impossibile qualsiasi nuova derivazione nei torrenti ricadenti nel Comune.</li> </ul>	Non Accoglibile	Verrebbero limitate solo le nuove derivazioni in bacini apicali di superficie minore di 3Kmq e quelle ad impatto ambientale elevato in base alla Metodologia ERA contenuta nell'Elaborato di Piano "Misure Individuali"..	
Provincia di Piacenza	Richiede che il tema del DMV relativo ai bacini idrografici dei fiumi Trebbia ed Aveto sia affrontato con particolare attenzione alla complessa problematica della gestione	Parzialmente accoglibile	L'art. 29 delle Norme di Attuazione (riformulato) stabilisce l'adeguamento del DMV per le concessioni vigenti, fattispecie che comprende la totalità dei casi territoriali evidenziati dalla Provincia di Piacenza. In sede di adeguamento è prevista una completa	



REGIONE LIGURIA

	degli invasi ad uso idropotabile ed idroelettrico; chiede che le risposte normative siano debitamente incrociate con lo strumenti della valutazione di incidenza per la Rete Natura 2000 (a scala interregionale) e con lo strumento del contratto di fiume.		valutazione degli aspetti ambientali legati sia allo stato di qualità dei corpi idrici sia alla tutela della Rete Natura 2000.  L'art. 36 delle Nome di Attuazione (introdotto) evidenzia qualifica il ruolo dei contratti di fiume all'interno delle azioni del PTA.	
Comune di Arcola	<b>Norme di attuazione</b>  Richiede che le Norme indichino le competenze in materia di gestione delle reti di acque collettamento delle acque di dilavamento delle aree urbane comunali nonché gli oneri di investimento ed esercizio, in quanto nel comune di Arcola le stesse per lo più scorrono nella rete fognaria, un tempo mista, la cui gestione ad oggi non è compresa nelle competenze del gestore dei servizi idrico integrato del proprio ambito.	Non accoglibile	L'elenco dei servizi affidati al gestore unico, tra cui le reti di collettamento delle acque di dilavamento, è oggetto della convenzione da stipularsi con il medesimo. Tema non di competenza del PTA.	
	<b>Art. 11:</b> Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione	Non Accoglibile	L'Art.11 c.4 è esplicito in merito alla competenza. Le reti di collettamento miste rientrano nella gestione del SII.	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Comma 3 e 4:</b> in relazione alla gestione delle reti fognarie di tipo misto per le quali non sia possibile la separazione, il Comune richiede che le norme specifichino le competenze in materia.</li><li>▪ <b>Comma 4 e 5:</b> il Comune richiede che le norme indichino se il costo delle nuove reti fognarie e di acquedotto siano da ricomprendere nel piano tariffario anche in caso di nuove urbanizzazioni.</li><li>▪ <b>Comma 9 e 10:</b> il Comune richiede che venga specificato l'ente avente la competenza a rilasciare la deroga all'allaccio in fognatura.</li></ul>	Non Accoglibile  Accoglibile	Non pertinente. La materia è normata dalla Sezione III – Gestione delle Risorse Idriche – del D.Lgs. 152/2006 e nello specifico dall'Art.157 Opere di adeguamento del servizio idrico  Il comma 9 è modificato come segue: “...salvo deroga da concedere da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, previo parere favorevole del gestore del servizio reso sulla base di comprovate ragioni tecniche.”.	

	<p><b>Art..12</b> Trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 1:</b> il Comune chiede che venga inserita la seguente frase “ quanto sopra si intende applicabile anche alle case sparse inserite nei suddetti agglomerati con obbligo di adeguamento, per gli insediamenti esistenti, entro la prima data di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico <b>ovvero</b>”:</li> </ul>	Non Accoglibile	Il comma 1 prevede una taglia di agglomerato inferiore a 500 AE. Le c.d. “case sparse” effettivamente inserite nei suddetti agglomerati devono essere servite da sistemi individuali, qualora ricorrano le condizioni di cui ai cc. 9 e 10 dell’art. 11 delle NdA, in grado di fornire almeno prestazioni equivalenti a quelle richieste per gli impianti a servizio dei medesimi agglomerati.	
Comune di Sestri Levante	Il Comune osserva in linea generale che sia di primaria importanza mantenere nel Piano l’approccio comprensoriale sulla depurazione di cui al Piano d’Ambito dell’ATO genovese, il quale prevede di realizzare impianti di taglia medio grande a servizio di aree comprensoriali, quale quella del Tigullio. Ciò per motivi di carattere economico, migliore gestione delle punte di portata dell’utenza fluttuante estiva, esiguità di spazi disponibili.	Non Accoglibile	Il PTA, a scala regionale, prevede che l’esigenza depurativa possa prevedere risposta locale o comprensoriale, demandando in sede di PdA l’individuazione della scelta ritenuta ottimale.	
REMNA Srl	<p><b>Norme di attuazione</b></p> <p><b>Art. 31</b> Limitazioni alle nuove derivazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comma 3 e 4:</b> Viene messo in evidenza che il divieto imposto dal comma 3 per il rilascio di nuove concessioni nei bacini apicali di superficie entro i 3 kmq, impedisce lo sfruttamento ad uso idroelettrico di captazioni potabili esistenti. Il loro sfruttamento ad uso idroelettrico consentirebbe la copertura economica dei costi di rifacimento e manutenzione delle opere di adduzione dell’acqua, a condizione che venga anche concessa la possibilità di aumentare la portata di prelievo ad oggi concessa, su ordini di</li> </ul>	Non accoglibile	<p>Il comma 7 autorizza esplicitamente il co-uso di captazioni potabili esistenti per scopi idroelettrici fermo restando il vincolo di non aumentare la portata derivata.</p> <p>Il comma 6 inoltre consente la realizzazione degli impianti a salto concentrato il cui impatto è limitato spazialmente e mitigabile, usualmente, garantendo il funzionamento della scala di risalita dell’ittiofauna ed il DMV.</p> <p>Nel caso di presenza di un’asta sottesa la rilevanza dello sfruttamento della risorsa acqua da parte delle utenze idroelettriche sia in termini di durata sia in termini di quantità dei prelievi causa un impatto ambientale che generalmente si è dimostrato rilevante. Tali derivazioni perciò, sono generalmente proibite a meno che, ai sensi della prima parte del comma 6, non se ne dimostri la compatibilità ambientale con opportuni monitoraggi.</p> <p>L’aggiunta della lettera e) al comma 4 non è stata fatta in quanto in contrasto con le finalità di protezione ambientale sui piccoli bacini e gli ambienti umidi a valle delle sorgenti. I costi di manutenzione e</p>	

	<p>grandezza comunque ridotti in termini assoluti.</p> <p>A favore di tale argomentazione la società evidenzia che il PEAR (in fase di VAS) prevede tale modalità laddove ipotizza uno scenario di crescita al 2020 di 24 MW della fonte idroelettrica “favorendo l’installazione e la riattivazione di impianti minidroelectrici e la realizzazione di sistemi a servizio di acquedotti”.</p> <p>Pertanto richiede di inserire in tal senso la seguente lettera e) al comma 4:</p> <p>“f) aumenti di captazione ad uso idroelettrico da sorgenti già captate ad uso potabile, per le quali lo sfruttamento idroelettrico necessita del rifacimento integrale delle opere di adduzione, a condizione che le portate richieste non superino di 2/3 le portate medie naturali disponibili e che sia installato apposito sistema di monitoraggio in continuo delle portate prelevate e rilasciate in via prioritaria”.</p>		<p>gestione degli impianti ad uso potabile sono coperti dalle tariffe per l’acqua, il co-uso deve quindi essere considerato positivo solo se sfrutta effettivamente la risorsa già usata per altre finalità senza generare la necessità di maggiore derivazione.</p> <p>Al fine di agevolare l’utilizzo della risorsa a fini idroelettrici la regione redigerà, nel prossimo sessennio una cartografia indicante le zone che sono ritenute maggiormente idonee, anche dal punto di vista ambientale, a tale sfruttamento.</p>	
	<p><b>Razionalizzazione procedimento concessorio.</b></p> <p>Viene richiesto di inserire il seguente articolo, al fine di evitare che la tempistica di pubblicazione dei progetti per il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico possa comportare situazione sfavorevole al soggetto proponente che rende pubblico un progetto che può essere copiato nel frattempo da altro concorrente.</p> <p>“Per le richieste di nuove derivazioni la pubblicazione dell’istanza ai fini dell’art. 7 del R.D. 1775 del 1933 è effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista per l’Autorizzazione Unica ex art. 29 comma 5 l.r. 16/2008 e smi”.</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>La questione procedurale non è di pertinenza del PTA. Il tema deve essere disciplinato con il regolamento sul rilascio delle concessioni.</p>	

IREN SpA	<p>Osserva in linea generale che sia di primaria importanza mantenere nel Piano l'approccio comprensoriale sulla depurazione di cui al Piano d'Ambito dell'ATO genovese, il quale prevede di realizzare impianti di taglia medio grande a servizio di aree comprensoriali, quale quella del Tigullio. Ciò per motivi di carattere economico, migliore gestione delle punte di portata dell'utenza fluttuante estiva, esiguità di spazi disponibili.</p>	Non Accoglibile	<p>Il PTA, a scala regionale, prevede che l'esigenza depurativa possa prevedere risposta locale o comprensoriale, demandando in sede di PdA l'individuazione della scelta ritenuta ottimale.</p>	
MATTM	<p>Rileva la necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrare il quadro conoscitivo con gli approfondimenti segnalati relativamente al comparto biodiversità (individuazione di habitat e specie sensibili, loro collocazione ove nota, relazione con presenza di SIC e/o funzione di connettività ecologica e/o assenza di altre tutele),</li> <li>- associare a tale presenza degli obiettivi specifici di tutela,</li> <li>- sistematizzare i riferimenti agli strumenti normativi, di piano e di indirizzo esistenti per la salvaguardia di habitat e specie,</li> <li>- adeguare di conseguenza l'apparato normativo e delle misure, completando lo scenario di riferimento ove necessario.</li> </ul>	Accoglibile	<p>Nella relazione di incidenza la presenza degli habitat e delle specie è stata messa in relazione territoriale con gli specifici SIC ove tale presenza risulta significativa.</p> <p>Al di fuori dei SIC gli elementi di connettività ecologica sono stati ricompresi attraverso un espresso richiamo agli "elementi della rete ecologica" relativi agli ambienti acquatici, già ufficializzati e oggettivati dalla normativa regionale.</p> <p>La revisione del Piano si è fatta carico di ricostruire a scala regionale lo stato dell'arte normativo della tutela degli habitat acquatici, l'attuale stato di efficacia ed attuazione e di prevedere opportuni azioni di integrazione o ottimizzazione.</p> <p>L'analisi ha messo in evidenza come, a integrazione dei vincoli su aree particolari come SIC o parchi, lo strumento per un regime di tutela di base e generalizzato a tutto il territorio regionale sia rappresentato dal vigente art. 115 del D.lgs. 152/06 e in particolare dalla sua norma di attuazione regionale, il regolamento regionale n. 3/2011. La misura individuata dal Piano al fine di aumentarne l'efficacia e il grado di attuazione si inserisce nel nuovo contesto organizzativo istituzionale; essa prevede sostanzialmente un tavolo di coordinamento interno regionale tra uffici centrali e uffici territoriali in grado di assicurare la coerenza tra quanto previsto dal Regolamento Regionale 3/2011 e le diverse attività di polizia idraulica.</p> <p>La presente misura si traduce in una specifica norma di attuazione del Piano e in particolare il comma 2 dell'art. 25.</p>	L'All C al Rapporto Ambientale – Studio di incidenza è stato integrato e corretto
Univ. Di Genova DISTAV	<p>L'Università mette in evidenza l'importanza della valutazione della qualità geochimica dei corpi idrici porosi quali indicatori della resilienza di tali corpi idrici rispetto ad inquinamenti derivanti da matrici esterne. Conseguentemente propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la modifica del protocollo analitico già</li> </ul>	Non Pertinente	<p>Si condivide la proposta che comunque non rientra nei temi del PTA. Tali azioni potranno essere sviluppate con specifici provvedimenti di giunta o all'interno del Piano Annuale di Attività di ARPAL.</p>	

	<p>in atto circa la misura dell'alcalinità delle acque;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inserire nei profili analitici di tutte le tipologie i corpi idrici l'analisi del silicio, alluminio e manganese</li> <li>- attivare programmi di monitoraggio delle composizioni delle acque meteoriche e degli isotopi, quale vettore di inquinamento della risorsa idrica nel suo complesso.</li> </ul>			
ACAM SpA	<p><b>Norme di attuazione</b></p> <p><b>Art. 11:</b> Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 9:</b> il termine "superiore" che compare due volte, deve essere sostituito con "inferiore".</li> </ul>	Accoglibile	Trattasi di un refuso	Art.11 c.9 corretto
	<p><b>Art.12</b> Trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comma 1:</b> Si richiede di prevedere un lasso temporale non inferiore ai 18 mesi per la redazione e trasmissione della relazione tecnica sugli impianti esistenti.</li> </ul>	Accoglibile	Il secondo paragrafo è stato eliminato delle NdA.	Art.12 c.1 modificato
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 3 :</b> Si richiede di prevedere una frequenza di pulizia periodica delle vasche Imhoff commisurata all'effettiva esigenza e sulla base degli esiti delle relazioni tecniche di cui al comma 1 dell'art. 12 riformulando come segue: ".....con cadenza indicativa di 2 volte l'anno; è facoltà dell'autorità competente prescrivere interventi con frequenza diversa in funzione del dimensionamento della vasca Imhoff e dell'effettivo carico</li> </ul>	Accoglibile	<p>La delibera CITAI 1977 con il Par. "4. Vasche settiche di tipo imhoff" si dedica a parte delle norme relative ad impianti a servizio di insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. (ca. 60 AE).</p> <p>Per tali impianti, l'ultimo capoverso prevede che "l'estrazione del fango e della crosta avviene periodicamente da una a quattro volte l'anno".</p> <p>Le vasche imhoff considerate al c. 1 della NdA possono invece risultare a servizio di agglomerati con carico fino a 499 AE.</p> <p>Il c. 3 è pertanto così modificato:</p> <p><i>Per le vasche di tipo Imhoff di cui al comma 1, devono essere eseguite operazioni periodiche di pulizia e controllo, la cui</i></p>	Art.12 c.3 modificato

	sotteso.....”.		<i>frequenza, variabile da una a quattro volte l'anno, è prescritta dall'autorità competente. Tali operazioni devono essere annotate su un apposito quaderno di manutenzione.</i>	
	<p><b>ART. 13</b> Trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane in acque marine costiere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 1:</b> Si richiede di prevedere un lasso temporale non inferiore ai 18 mesi per la redazione e trasmissione della relazione tecnica sugli impianti esistenti.</li> </ul>	Accoglibile	Coerentemente alle modifiche apportate per l'Art.12 c.1 il terzo paragrafo è stato eliminato.	Art.13 c.1 modificato
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 2:</b> a) Si propone di riformulare la “filiera tipo” differenziandola marginalmente da quella del successivo comma 3 in un’ottica di gradualità della risposta impiantistica, sulla base della seguente riformulazione: “rimozione della frazione sospesa” ....ecc...ecc.....; b) Si richiede di prevedere un lasso temporale non inferiore ai 18 mesi per la redazione e trasmissione della relazione tecnica sugli impianti esistenti.</li> </ul>	Parzialmente Accoglibile	Il comma 2 dell'Art.13 è stato riformulato eliminando l'aggettivo “spinta” riferito alla rimozione della frazione sospesa. La previsione di Relazione tecnica sugli impianti esistenti con carico < 1000 AE è stata stralciata, mentre quella prevista per gli impianti tra 1000 e 2000 AE è stata così modificata: “Entro 12 mesi dalla data di approvazione del Piano, i gestori degli impianti esistenti inviano all'autorità competente una relazione tecnica sulla adeguatezza dell'impianto, comprensiva di un eventuale programma di adeguamento.”	Art.13 c.2 modificato
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 3:</b> Si richiede di prevedere un lasso temporale non inferiore ai 18 mesi per la redazione e trasmissione della relazione tecnica sugli impianti esistenti.</li> </ul>	Parzialmente Accoglibile	La previsione di Relazione tecnica sugli impianti esistenti tra 2.000 e 10.000 AE è stata così modificata: “Entro 12 mesi dalla data di approvazione del Piano, i gestori degli impianti esistenti inviano all'autorità competente una relazione tecnica sulla adeguatezza dell'impianto, comprensiva di un eventuale programma di adeguamento.”	Art.13 c.3 modificato
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 4:</b> Si richiede di precisare, per maggior chiarezza, a quale “refluo” si riferisca il termine citato alla riga 2 (refluo industriale o scarico finale del depuratore della acque reflue urbane?).</li> </ul>	Accoglibile	Il refluò al quale si riferisce il comma 4 è quello industriale da immettere in fognatura. Per chiarezza il comma 4 è così modificato: sono state sostituite le parole “il refluò rispetti” con le parole “tali acque reflue rispettino”.	Art.13 c.4 modificato
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 5:</b> Circa la previsione di</li> </ul>	Parzialmente Accoglibile	Per quanto riguarda la sinergia tra sistemi di protezione della	Art. 13 c.5

	<p>dotare le condotte di scarico a mare situate a profondità maggiori di 20 metri di sistemi deterrenti nei confronti della pesca e degli ancoraggi illeciti, viene proposta la seguente modifica, al fine di mitigare l'impatto economico di tali interventi rispetto ad altri interventi sul servizio idrico integrato: Si richiede di integrare il paragrafo con le seguenti precisazioni finali: <i>"I sistemi di protezione e deterrenza di cui al presente comma potranno altresì essere ricavati e/o coincidere, qualora anche allo scopo conformati, con i sistemi di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore previsti ai precedenti commi 1,2 e 3. I Piani d'Ambito, in sede di aggiornamento dei rispettivi Programma degli interventi, dovranno prevedere un piano di adeguamento alla presente disposizione che assicuri entro il 2021 l'installazione dei presidi di protezione sulla totalità delle condotte sottomarine soggette all'obbligo"</i>.</p>		<p>condotta e sistemi di trattamento naturale al diffusore vale quanto già recepito in merito all'osservazione della Provincia di Genova. Il comma è stato così rivisto:</p> <p><i>"Al fine di tutelare l'efficienza e la funzionalità delle condotte di scarico a mare, i gestori provvedono a dotare i punti di scarico delle condotte sottomarine situati a profondità maggiori di 20 metri, devono essere muniti di idonei sistemi di protezione e di deterrenza nei confronti della pesca e degli ancoraggi illeciti. Tali sistemi dovranno essere posizionati, da posizionare all'interno delle aree di interdizione di ancoraggio e pesca già istituite dall'autorità marittima, potranno coincidere, in caso di condotte di scarico poste a servizio di trattamenti di tipo appropriato, con i sistemi di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, se efficientemente conformati alla duplice funzione di protezione/depurazione naturale."</i></p> <p>In merito alla previsione temporale al 2021 si ritiene corretto che siano i singoli EGA/Gestori a modulare le tempistiche dei PdA-Programma degli interventi.</p>	<p>modificato</p>
	<p><b>ART. 14</b> Sfiotori</p> <p>Si richiede di prevedere un lasso temporale non inferiore ai 18 mesi per la redazione e trasmissione delle monografie sugli sfiotori.</p>	<p>Parzialmente Accoglibile</p>	<p>L'ultimo paragrafo del comma 1 è stato così modificato: <i>"Entro 12 mesi dalla data di approvazione del Piano le relative monografie sono trasmesse all'autorità competente; ogni aggiornamento dovrà essere altresì comunicato."</i></p>	<p>Art.14 modificato</p>
	<p><b>ART. 15</b> Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 1:</b> Richiede di modificare le soglie di attivazione dell'obbligo di installazione di misuratori specifici di portata portando il valore da 1.000 a 10.000 a.e per scarichi in acque marine e di transizione e da 500 a 2.000 a.e. per scarichi in acque interne. Contestualmente può essere</li> </ul>	<p>Accoglibile</p>	<p>E' stato inserito il seguente comma: <i>"In alternativa all'installazione di misuratori di portata, per gli impianti di trattamento recapitanti in corsi d'acqua con potenzialità compresa tra 500 e 2.000 AE, nonché in acque marino costiere con potenzialità compresa tra 1.000 e 10.000 AE, i gestori possono quantificare i volumi scaricati nel corpo recettore con sistemi indiretti"</i>.</p>	<p>Art.15 c.1 modificato</p>

	<p>data indicazione, per detti intervalli (da 500 a 2.000 a.e. per acque interne e da 1.000 a 10.000 a.e. per scarichi in mare) di misurare la portata con sistemi indiretti (ore funzionamento delle pompe o andamento consumi elettrici correlati alla curva caratteristica di portata delle pompe stesse) parimenti validi quando necessari (come è il caso di tecnologie depurative semplificate) solo di grandezze di andamento dei volumi trattati e non anche di misure funzionali a finalità "stechiometriche".</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Comma 2.</u> Al fine di rendere sostenibile l'investimento derivante dall'adozione di tale obbligo, richiede di indicare come ammissibile l'opzione di disporre di campionatori refrigerati mobili di volta in volta installabili su diversi impianti o, in subordine, di indicare un numero minimo di campionatori refrigerati mobili per ogni tot. Di impianti aventi taglia superiore ai 10.000 a.e. Il concetto potrebbe essere tradotto, in ipotesi, con la seguente aggiunta al comma in questione: <i>"E' ammissibile l'utilizzo di campionatori refrigerati mobili di volta in volta installabili sugli impianti, purché la dotazione del gestore non sia inferiore ad 1 campionatore refrigerato ogni 4 impianti di taglia superiore ai 10.000 a.e."</i></li> </ul>	<p>Parzialmente Accoglibile</p>	<p>Non si ritiene necessario scendere a livello prescrittivo nel dettaglio (aspetto di competenza del gestore); si ritiene ammissibile l'apertura a soluzioni di ottimizzazione degli strumenti fatta slava l'assicurazione sulla prestazione prevista nel suddetto comma. Il comma è pertanto modificato come segue: <i>"I gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane con potenzialità superiore o uguale a 10.000 A.E. installano campionatore refrigerato, anche mobile, che assicuri la programmazione del prelievo di un campione medio sulle 3 o sulle 24 ore."</i></p>	<p>Art.15 c.2 modificato</p>
	<p><b>ART. 16</b> Limiti allo scarico di acque reflue urbane</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Comma 1:</u> Suggestisce per maggior chiarezza indicare come discriminare regolatorio non la "potenzialità dell'impianto" ma la "popolazione equivalente servita". Da cui la seguente proposta di riformulazione: <i>"I</i></li> </ul>	<p>Accoglibile</p>	<p>Il comma è così modificato: <i>"I limiti allo scarico per le acque reflue urbane sono distinti a seconda della popolazione equivalente servita e del recapito come indicati nella tabella 1 allegata alle presenti Norme.."</i></p>	<p>Art.16 c.1 modificato</p>

	<p><i>limiti allo scarico per le acque reflue urbane sono distinti a seconda della popolazione equivalente servita e del recapito come indicati .....</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 3:</b> Si ritiene che il termine rilascio sia un refuso e si propone quindi la seguente formulazione La prima riga del comma potrebbe opportunamente essere modificata con la seguente: “in sede di prima richiesta o di istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, ivi compresi i casi di attivazione della <i>procedura AUA, i gestori.....ecc...ecc...</i>”</li> </ul>	Accoglibile	<p>L’inizio del comma è stato modificato come segue:  <i>“In sede di prima richiesta, ovvero di istanza di rinnovo, di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, nonchè in sede di attivazione della procedura AUA, i gestori...[omissis]”.</i></p>	Art.16 c.3 modificato
	<p><b>ART. 21</b> Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 2:</b> si richiede di prevedere la fissazione di un transitorio per la realizzazione delle misure atte all’allontanamento o messa in sicurezza delle attività prese in considerazione nell’elaborato Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia. Disciplina transitoria che si basi sulla base dell’analisi dei dati storici e dei trend di qualità delle acque estratte. Si suggerisce altresì di richiamare il novello art. 158 del d.lgs. 152/2006 sulle competenze affidate agli enti di governo dell’ambito in merito alla progettazione, approvazione, esproprio per la realizzazione degli interventi di depurazione.</li> </ul>	Non pertinente	<p>Il comma 2 è dedicato all’individuazione di zone di rispetto.  L’osservazione per come formulata sembra un refuso.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Commi 1, 6 e 7:</b> In tema di delimitazione delle zone di tutela assoluta, di salvaguardia, di rispetto e di protezione delle captazioni di acque</li> </ul>	Non pertinente	<p>L’osservazione può trovare riscontro proprio nell’applicazione della norma osservata, in sede di formulazione della proposta dell’EGA di cui al comma 6.  ACAM potrà quindi fornire all’ATO Est tutti i dati utili allo scopo.</p>	

	<p>sotterranee e superficiali, si suggerisce di tenere conto anche dei dati, elaborazioni, studi idrogeologici ed idrochimici a disposizione dei gestori (es. sono disponibili dati ed elaborazioni idrogeologiche su tempi di dimezzamento delle portate e delimitazioni delle aree di ricarica delle sorgenti). Di particolare importanza sono i dati idrogeologici ed idrochimici raccolti dal gestore Acam acque ed in parte contenuti nel IV vol. degli Atlanti degli acquiferi della Regione Liguria.</p>			
	<p><b>Tabella 1 :</b>          si propongono alcune modifiche nelle intestazioni delle colonne di detta tabella, come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “potenzialità scarico acque reflue urbane” con “popolazione equivalente servita”;</li> </ul> <p>“tipi di trattamento” in “trattamento tipo”.</p>	<p>Accoglibile</p> <p>Irrilevante</p>	<p>L'intestazione della tabella è stata modificata.</p> <p>La richiesta di modifica da “tipi di trattamento” a “trattamento tipo” si ritiene irrilevante nel merito.</p>	<p>Intestazione tab.1 NdA modificata</p>
	<p>Si propongono i seguenti <b>valori limite</b> per range di popolazione e recettore sulla base anche della parere espresso dall'Università di Firenze:</p> <p><b>tra 500 e 2.000 a.e. in acque interne:</b> si propone di fissare percentuali di abbattimento quale valore medio annuo, al netto di eventi meteo estremi, per i seguenti parametri:          BOD 40% - COD 40% --SST 50%.</p> <p><b>Tra 1.000 e 2.000 a.e. in acque marine:</b> si</p>	<p>Non Accoglibile</p> <p>Parzialmente Accoglibile</p>	<p>La Tabella 1 è aggiornata valorizzando per gli impianti di taglia 500 e 2000AE i limiti di concentrazione da rispettare: BOD5 40 mg/l – COD 160 mg/l – S.S.T. 80 mg/l). La LR 43/95 rimanda ancora alle tabelle della abrogata L 319/76, vale a dire alle concentrazioni dell'attuale Tab. 3 del Dlgs 152/2006, in cui, per BOD5, COD e SST, non sono indicate percentuali di abbattimento, bensì concentrazioni (BOD5 40 mg/l – COD 160 mg/l – SST 80 mg/l). E' quindi opportuno confermare tali limiti di concentrazione, ormai da tempo consolidati, per i tre parametri BOD5, COD, S.S.T., salvo eventuali altri parametri in base agli scarichi industriali recapitanti in rete fognaria.</p> <p>La LR 43/95 rimanda al rispetto dei valori limite di cui alla “tabella 4</p>	<p>Tabella 1</p>

	<p>propone di sostituire la fissazione di % di abbattimento con l'obbligo di svolgimento di "controlli su gestione impianto". In una coerente ottica di gradualità e proporzionalità, si propone, in aggiunta, di inserire anche la possibilità di imposizione (non presente nella fascia da 50 a 1000. a.e.) di verifiche a campione di 1 o più descrittori G.E.S. ex 2008/56/CE sull'area marina di influenza dello scarico. Tale ulteriore prescrizione si affiancherebbe alla proposta di contestuale inserimento alla colonna "trattamenti tipo" della previsione di imporre, per la condotta sottomarina, requisiti anche superiori a quelli minimi stabiliti dalla LR 43/95 in base agli esiti di indagine svolta tramite applicazione di modelli di diffusione degli inquinanti in mare.</p> <p><b>Tra 2.000 e 10.000 a.e. in acque marine</b> (agglomerati con ampie fluttuazioni):  a) La proposta di fissazione dei valori riferiti alle percentuali di abbattimento dovrebbe essere ragionevolmente riferita alla sola frazione sospesa (SST) e non anche alla quella carboniosa (COD e BOD5). In questo caso l'indicazione del limite di emissione proposta è la seguente: SST (25%);  b) In subordine, , si propone di adottare i seguenti valori di abbattimento: BOD5: 10%; COD 10%; SST: (25%),,facendo riferimento ad un valore medio su base annuale,escludendo situazioni eccezionali non rappresentative, quali eventi meteo estremi.</p> <p>Si propone di considerare comunque come solo indicativi i valori di abbattimento percentuale delle frazioni carboniose (COD e BOD5) e di indicare il valore di abbattimento della frazione sospesa (SST)</p>	<p>Parzialmente Accoglibile</p>	<p>allegata alla presente legge", in cui BOD5 e COD non sono presi in considerazione.  E' confermata la percentuale di abbattimento relativa a "Materiali in sospensione totali" &gt;= 30% in caso di corpo idrico marino in stato ecologico almeno buono.  L'impiego dei GES previsti dalla Strategia Marina non attiene a questo aspetto.</p> <p>La LR 43/95 rimanda al rispetto dei valori limite di cui alla "tabella 4 allegata alla presente legge", in cui BOD5 e COD non sono presi in considerazione.  E' confermata la percentuale di abbattimento relativa a "Materiali in sospensione totali" &gt;= 30% in caso di corpo idrico marino in stato ecologico almeno buono.  L'impiego dei GES previsti dalla Strategia Marina non attiene a questo aspetto.  L'art.23 della LR 43/95 al comma 6 prevede già quanto proposto dal gestore in merito al posizionamento delle condotte sottomarine.</p>	<p>modificata</p> <p>Tabella 1 modificata</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

	<p>come cogente solo qualora non risultino contemporaneamente sussistenti le seguenti condizioni: stato ambientale almeno “buono” già conseguito + condotta sottomarina conformata agli esiti dello studio di diffusione degli inquinanti in mare. Se tali condizioni si determinano, anche per gli SST il valore di abbattimento deve essere considerato solo indicativo.</p>			
	<p>▪ <b>Trattamenti tipo:</b> Si propongono le seguenti modifiche per range di popolazione e recettore sulla base anche della parere espresso dall’Università di Firenze:</p> <p><b>fino a 50 a.e. in acque marine:</b> a) Coerentemente al precetto di art. 13 comma 1, si propone di integrare le opzioni di trattamento indicate “vasca settica o fossa Imhoff” con “o sistemi di equivalente o superiore efficacia”. b) si propone di eliminare l’indicazione della fase di disinfezione</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Il trattamento in Tabella è modificato come segue:  <i>“Vasca settica, fossa imhoff, sistemi di equivalente o superiore efficacia”.</i></p>	<p>Tabella 1 modificata</p>
	<p><b>da 50 a.e. a 1.000 a.e. in acque marine:</b> a) Coerentemente al precetto di art. 13 comma 1, si propone di integrare le opzioni di trattamento indicate “vasca Imhoff + grigliatura + disoleatura” con l’alternativa “oppure sistemi, anche a tecnologia compatta, di equivalente efficacia”. b) Inoltre si suggerisce di eliminare l’indicazione della fase di disinfezione intesa come presidio fisso e costantemente attivo, costituendo peraltro la condotta sottomarina una fase “depurativa” adeguata . La formulazione conclusiva delle opzioni di filiera diventerebbe la seguente: (Imhoff + grigliatura + disoleatura) oppure sistemi, anche a tecnologia compatta, di equivalente</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Il trattamento in Tabella è modificato come segue:  <i>“fossa imhoff + grigliatura + disoleatura, oppure sistemi, anche a tecnologia compatta, di equivalente o superiore efficacia + condotta”</i></p>	<p>Tabella 1 modificata</p>

<p>efficacia + condotta.</p>	<p><b>da 1.000 a.e. a 2.000 a.e. in acque marine:</b> si propone di riformulare ed integrare le opzioni di trattamento originariamente indicate come <i>“rimozione spinta frazione sospesa + disoleatura”</i> con la seguente dicitura: <i>“(rimozione frazione sospesa + disoleatura) oppure sistemi, anche a tecnologia compatta, di equivalente o superiore efficacia”</i> e precisare l'eventualità di conformare la condotta sottomarina agli esiti di studi basati su modelli di diffusione in mare degli inquinanti. La formulazione conclusiva delle opzioni di filiera diventerebbe : <i>(rimozione frazione sospesa + disoleatura) oppure sistemi, anche a tecnologia compatta, di equivalente o superiore efficacia + condotta con requisiti ex LR 43/95 o superiori in base a eventuale indagine svolta con modelli di diffusione.</i></p>	<p>Parzialmente Accogliabile</p>	<p>Il tipo di trattamento della tabella è così modificato: <i>“Rimozione frazione sospesa + disoleatura, oppure sistemi, anche a tecnologia compatta, di equivalente o superiore efficacia + condotta”.</i> Si ritiene invece di non dover normare l'impiego di modelli di diffusione, confermando sostanzialmente l'impianto della LR 43/95 riguardo le condotte.</p>	<p>Tabella 1 modificata</p>
	<p><b>da 2.000 a.e. a 10.000 a.e. in acque marine:</b> si propone di integrare le opzioni di trattamento <i>“rimozione spinta frazione sospesa + disoleatura”</i> con l'aggiunta dell'alternativa <i>“oppure sistemi, anche a tecnologia compatta, di equivalente o superiore efficacia”</i> e precisare la necessità di conformare la condotta sottomarina agli esiti di studi basati su modelli di diffusione in mare degli inquinanti. La formulazione conclusiva delle opzioni di filiera diventerebbe la seguente: <i>“(rimozione spinta frazione sospesa + disoleatura) oppure sistemi, anche a tecnologia compatta, di equivalente o superiore efficacia + condotta con requisiti non inferiori a quelli stabiliti ex LR 43/95 e comunque conformati a indagine svolta con modelli di</i></p>	<p>Parzialmente Accogliabile</p>	<p>N.B.: in base all'Art.105 comma 5 e all'Allegato 5 Tabella 1 della Parte III del Dlgs 152/06 si è intervenuti definendo il trattamento solo <u>per agglomerati con forte fluttuazione stagionale.</u>  Il tipo di trattamento della tabella è così modificato: <i>Rimozione spinta frazione sospesa + disoleatura, oppure sistemi, anche a tecnologia compatta, di equivalente o superiore efficacia, + condotta.</i> Si ritiene invece di non dover normare l'impiego di modelli di diffusione, confermando sostanzialmente l'impianto della LR 43/95 riguardo le condotte.</p>	<p>Tabella 1 modificata</p>

ARPAL	diffusione.”  <b>Norme di attuazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In linea generale si propone di trattare nelle norme la criticità legata alla necessità di aggiornare le banche dati relative al censimento delle pressioni. Per il DMV: valutare di intervenire anche sulle acque sotterranee, quale ad esempio vincolando i prelievi alla stagionalità.</li> </ul>	Non pertinente	La proposta è condivisibile, ma sarà gestita per quanto riguarda le pressioni da Regione ed ARPAL attraverso il Piano Annuale di ARPAL prevedendo per tempo un attività in tal senso. Per quanto riguarda il DMV ed il bilancio idrico si rimanda inoltre all'Elaborato di Piano “Misure Individuali”	
	<b>Art. 6 Sistema informativo ambientale</b>  Comma 2: viene proposta una modifica alla tempistica di caricamento dei dati di monitoraggio sul SIRA, riferendo la scadenza non al singolo campionamento ma al termine della campagna relativa all'anno solare, nonché passando da 4 a 6 mesi per le analisi chimico fisiche, e da 6 a 8 mesi per gli indicatori biologici.	Accoglibile parzialmente	Si accoglie per quanto riguarda la proposta di riferire la scadenza non al singolo campionamento ma al termine della campagna relativa all'anno solare; non è invece accoglibile la proposta di aumentare a 6 ed 8 mesi i caricamenti rispettivamente dei dati chimico-fisici e di quelli biologici. Anzi le sempre più frequenti richieste del MATTM di trasmettere gli esiti dei monitoraggi ambientali sulle acque entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di monitoraggio obbligano a rivedere almeno il termine del caricamento dei dati chimico-fisici entro 2 mesi dalla chiusura dell'anno solare del monitoraggio.	Art.6 c.2 modificato
	<b>Art.12 Trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comma 1: si ritiene opportuno prevedere trattamenti aggiuntivi per gli scarichi di acque reflue urbane con AE inferiori a 500, oltre alle fosse Imhoff, nel caso di corpi idrici recipienti che presentano lunghi periodi di secca.</li> </ul>	Accoglibile	L'art. 124, c. 9, del D.Lgs. 152/2006 prevede già che in sede di autorizzazione si tenga conto degli eventuali periodi di portata nulla. Visto comunque le competenze sul raggiungimento degli obiettivi di qualità su tutti i corpi idrici si ritiene corretto definire un livello maggiore di depurazione per i corpi idrici dove la pochezza o totale assenza di acqua pregiudica le capacità autodepurative. L'articolo 12 e la tabella 1 sono stati quindi integrati, ai fini di ridurre il potenziale impatto di scarichi in corsi d'acqua a regime fortemente variabile. Nel caso di scarichi provenienti da agglomerati tra 50 AE e 500AE in acque superficiali, nelle quali sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, si ritiene appropriato: <i>“fossa imhoff + secondario semplificato (aerobico o anaerobico) o assolto da altri sistemi di equivalente o superiore efficacia.”</i>	Art 12 inserito nuovo comma per corsi d'acqua in secca per più di 120gg all'anno e inserita tipologia trattamento specifica nella tabella 1





	verbali di campionamento e metodi analitici adottati.			
	<p><b>Art. 21 Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comma 5 lett.a) :si ritiene utile una riflessione sul criterio proposto per la delimitazione delle zone di rispetto stante la presenza di molti pozzi ad uso potabile in tessuto urbano.</li> </ul>	Non accoglibile	Non è possibile, in ragione di quanto stabilito all'art. 94 c.6 del D.lgs. 152/06, modificare tale criterio.	
	<p><b>Art. 22 Misure per la tutela quantitativa delle acque sotterranee</b></p> <p>Considerato che in Liguria i corpi idrici sotterranei sono ricaricati principalmente attraverso i corrispondenti corpi idrici superficiali, si propone di inserire il divieto alla concessione di derivazioni superficiali in corrispondenza di corpi idrici sotterranei. Inoltre la limitazione dell'impermeabilizzazione degli alvei contribuirebbe al miglioramento dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei. Si propone inoltre l'installazione obbligatoria di contatori di portata sul singolo pozzo e misuratori in continuo delle freatimetrie almeno per le grandi derivazioni, derivazioni ad uso industriale e quelle potabili.</p>	Non accoglibile	La limitazione richiesta è già stata inserita almeno per quanto riguarda i corpi idrici che alimentano acquiferi in stato quantitativo scadente tranne che in presenza di interventi compensativi. Inoltre occorre considerare l'inserimento all'art. 38 delle Misure individuali, paragrafo Metodo ERA per la valutazione del rilascio di nuove concessioni a derivare da acque sotterranee. Infine per l'installazione dei misuratori di portata l'art. 34 demanda già alla giunta regionale l'individuazione di criteri e modalità di misura delle derivazioni.	
Dipartimento Ambiente – Settore Assetto del territorio	<p><b>Relazione generale</b></p> <p>Nell'inquadramento normativo e programmatico non è ben sviluppato il rapporto del PTA con i Piani di gestione delle acque.</p>	Non Accoglibile	Il quadro normativo e programmatico è stato valutato dalle due Autorità di bacino del Fiume Po ed Arno, che in base all'Art.121 hanno verificato la coerenza del PTA regionale rispetto ai Piani di gestione ed hanno espresso parere vincolato condizionato alla declinazione delle Tipologie di misura chiave in misure individuali.	



REGIONE LIGURIA

	<p>L'aspetto quantitativo non è considerato nel monitoraggio delle acque superficiali, anche se la modifica del regime idrologico è inserita tra le pressioni. Occorre chiarire se e quante siano le stazioni di misura superficiali che valutano la portata e se siano in sinergia con quelle della dir. 2007/60.</p> <p>La carenza idrica e la siccità non vengono affrontate se non unicamente rispetto al tema del DMV.</p> <p>Il riferimento ai corpi idrici oggetto della revisione del PTA dovrebbe essere espresso con una definizione o una</p>	<p>Parzialmente Accoglibile</p> <p>Accoglibile</p> <p>Accoglibile</p> <p>Accoglibile</p>	<p>Tale richiesta è stata sviluppata nello specifico elaborato di Piano "Misure Individuali" ed ampliato con gli ultimi elementi pervenuti</p> <p>L'aspetto quantitativo e più in generale quello idromorfologico (IDRAIM) sono parte integrante del monitoraggio ambientale, nel sessennio 2009-2014 è stato valutato su una parte delle stazioni a finalità Ecologica così come stabilito dal DM260/2010. Si conta di ultimare l'analisi nel prossimo sessennio di monitoraggio. L'IDRAIM costituisce infatti un lo strumento di eccellenza per verificare una corretta attuazione della pianificazione integrata prevista dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, tenendo conto in maniera integrata di obiettivi di qualità ambientale e di mitigazione dei rischi legati ai processi di dinamica fluviale e ponendosi quindi come sistema a supporto della gestione dei corsi d'acqua e dei processi geomorfologici. Inoltre è stata sviluppata, nell'Elaborato di Piano "Misure Individuali" una misura specifica denominata "Revisione del Bilancio idrico a scala regionale e verifica delle soglie dell'Indice di sfruttamento della risorsa (WEI)".</p> <p>Nella Misura individuale "Revisione del Bilancio idrico a scala regionale e verifica delle soglie dell'Indice di sfruttamento della risorsa (WEI)" si prevede di approfondire il tema degli eventi estremi legati anche all'applicazione dell'Art.4.6 della Direttiva 2000/60/CE. Gli eventi estremi sono sinteticamente riconducibile alle piene ed alla siccità.</p> <p>Il livello GIS relativo alla proposta di nuova tipizzazione riporta un campo MODIFICA 2015 che evidenzia appunto i corpi idrici oggetto di modifica nella nuova proposta di tipizzazione (RW e LW)</p>	<p>Nuovo Elaborato di Piano "Misure Individuali"- Revisione del Bilancio idrico a scala regionale e verifica delle soglie dell'Indice di sfruttamento della risorsa (WEI)</p> <p>Nuovo Elaborato di Piano "Misure Individuali"- Revisione del Bilancio idrico a scala regionale e verifica delle soglie dell'Indice di sfruttamento della risorsa</p> <p>Livello GIS - Nuova_Tipizzazione_Acque</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>cartografia.</p> <p>Non viene citato almeno come previsione di ulteriore approfondimento il tema dei corpi idrici in rocce fratturate.</p> <p>Risulta solo sinteticamente impostato il rapporto tra i Piani di gestione e quelli del rischio alluvione.</p>	<p>Accoglibile</p> <p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>L'Elaborato "RELAZIONE GENERALE" e quello "INDIVIDUAZIONE DEI CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI" sono stati integrati con la previsione richiesta</p> <p>Il rapporto tra Piani di Gestione del Rischio Alluvioni e i Piani di Gestione delle Acque riguarda direttamente questi due livelli di pianificazione. Comunque il Piano di Tutela delle Acque riporta in sinergia con i Piani di Gestione Distrettuali delle Acque l'elenco delle misure cosiddette Win-win nell'"Elaborato Misure Individuali"</p>	<p>Sup. integrato con attributo MODIFICA 2015</p> <p>Integrazione della Relazione Generale e Individuazione dei corpi idrici significativi</p> <p>Nuovo Elaborato di Piano "Misure Individuali"</p>
	<p><b>Sintesi delle analisi quantitative e dei criteri di determinazione del DMV.</b></p> <p>Si osserva non corretto considerare che i piani stralcio sul bilancio idrico per i corpi idrici significativi non siano più vigenti, diversamente dagli studi sui corpi idrici non significativi le cui risultanze non sono state oggetto di approvazione. Sarebbe altresì opportuno integrare il PTA elencando i corpi idrici significativi e non oggetto di tali valutazioni fornendo l'indicazione di dover reperire le informazioni che il PTA nell'aggiornamento non ha compreso.</p>	<p>Parzialmente accoglibile</p>	<p>La valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici superficiali è basata sull'applicazione dell'IDRAIM laddove effettuato e per tutti i corpi idrici significativi utilizzando le informazioni dei Piani Stralcio. Inoltre la misura specifica di Piano inerente l'aggiornamento del bilancio idrico sia delle acque superficiali che sotterranee permetterà di colmare i dati mancanti sui corpi idrici non significativi</p>	<p>Nuovo Elaborato di Piano "Misure Individuali"- Revisione del Bilancio idrico a scala regionale e verifica delle soglie dell'Indice di sfruttamento della risorsa (WEI)</p>

	<p><b>Corpi idrici sotterranei</b>          E' necessario che il Piano renda disponibili i dati relativi ai corpi idrici sotterranei presenti nei Piano stralcio e relativi studi.</p>	<p>Parzialmente Accoglibile</p>	<p>La valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei è stata effettuata nel 2009 utilizzando le valutazioni dei PdB negli anni a seguire ARPAL in attuazione del dlgs 30/2009 ha implementato e migliorato il sistema di valutazione dello stato quantitativo. La metodologia è descritta nell'Elaborato di Piano "Classificazione delle acque sotterranee".          La misura specifica di Piano inerente l'aggiornamento del bilancio idrico sia delle acque superficiali che sotterranee si raffronterà anche con le valutazioni contenute negli studi e nei Piani stralcio di bilancio idrico.</p>	<p>Nuovo Elaborato di Piano "Misure Individuali"-          Revisione del Bilancio idrico a scala regionale e verifica delle soglie dell'Indice di sfruttamento della risorsa (WEI)</p>
	<p><b>Sintesi programma delle Misure – Relazioni monografiche</b>          Nella sintesi del Programma delle misure e relazioni monografiche vi è esplicita individuazione delle misure solo per quelle legate alla pressione reflui urbani. Quanto alle misure supplementari solo per il fiume Roja sono espresse le finalità del contratto di fiume.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>Per il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici è stato predisposto uno specifico Elaborato di Piano denominato "Misure individuali"</p>	<p>Nuovo Elaborato di Piano "Misure Individuali"</p>
	<p><b>Norme di attuazione</b>          Mancano le norme sul risparmio idrico, contenute nei piani stralcio di bilancio idrico.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p>È stato inserito l'Art. 34 - Misure di risparmio idrico mutuato dai PBS</p>	<p>Inserito nuovo Art.34</p>
	<p><b>Art. 2 Ambito di applicazione</b>          Non si comprende se i corpi idrici oggetto del Piano siano quelli individuati nell'elaborato "Individuazione dei corpi idrici".</p>	<p>Non accoglibile</p>	<p>Si ritiene che l'Art .2 faccia riferimento chiaramente tutti i corpi idrici. Infatti l'ambito di applicazione del Piano ai sensi della Direttiva 2000 Parte III del Dlgs 152/06 è quello di truardare e mantenere un buon acque.          I corpi idrici superficiali e sotterranei caratterizzati e monitorati rappresentano solamente lo strumento attraverso il quale verificare il conseguimento di tali obiettivi.</p>	
	<p><b>Art. 22</b> Misure per la tutela quantitativa delle acque sotterranee  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comma 1:</b> non si comprende da dove</li> </ul> </p>	<p>Accoglibile</p>	<p>L'art. è risultato di scarsa chiarezza e ha generato numerose osservazioni. Sono pertanto stati modificati sia l'Art.21 c.7:  <i>"Nelle more dell'individuazione di cui al comma 6, le zone di</i></p>	<p>Art.21 e 22 modificati</p>

	<p>derivi il limite di 2000 mq previsto per le superfici impermeabili.</p>		<p><i>protezione degli acquiferi sotterranei porosi coincidono con l'alveo compreso all'interno della superficie dell'acquifero di cui alla cartografia "Caratterizzazione delle acque sotterranee" e con le relative aree golenali; le zone di protezione degli acquiferi carsici coincidono con la superficie dei corpi idrici carsici caratterizzati di cui alla cartografia "Caratterizzazione delle acque sotterranee".</i>          Che l'Art.22 c.1 : "Nelle zone di protezione di cui al comma 6 dell'art. 21 è vietata la realizzazione di nuove superfici impermeabili."</p>	
	<p><b>Art. 31</b> Limitazioni alle nuove derivazioni          o <b>Comma 1:</b> in relazione al diniego di nuove concessioni da dove deriva il valore posto all'area drenata a monte della derivazione stessa.</p>	<p>Accoglibile</p>	<p><u>La richiesta di chiarimento non necessita una modifica all'Articolo.</u> Si riportano altresì di seguito le spiegazioni che hanno portato all'individuazione della soglia del comma 1.          L'individuazione di una soglia numerica univoca e precisa si è resa necessaria al fine di consentire l'applicabilità del principio di salvaguardia dei tratti apicali. La soglia deriva da un compromesso tra le caratteristiche del regime idrologico regionale e la sostenibilità sociale del vincolo. Il valore di 3 km<sup>2</sup> corrisponde ad una prima individuazione che potrà essere affinata nel prossimo sessennio.          La salvaguardia dei bacini apicali risponde all'esigenza di mantenere i processi naturali di autoprotezione del corso d'acqua a supporto di comunità animali e vegetali diversificate e ampie garantendo apporti distribuiti di risorsa idrica di qualità elevata e con regime idrologico vicino a quello naturale, in accordo con le linee guida europee sul mantenimento della variabilità temporale e spaziale di tale regime (Guidance n.31). I bacini apicali infatti sono generalmente poco antropizzati e rappresentano aree di alimentazione di acque di qualità elevata per i tratti più vallivi. La loro salvaguardia garantisce, un apporto idrologico distribuito di elevata qualità ambientale che svolge una funzione naturale di mitigazione dell'impatto antropico sull'ambiente. Le deroghe d'uso sui bacini apicali garantiscono comunque gli usi antropici necessari per la sussistenza delle comunità locali contribuendo al mantenimento del valore ambientale e paesistico del territorio ad uso turistico e ricreativo.</p>	<p>Non si ritiene necessario modificare l'Articolo 31, ma semplicemente riportare nella colonna a destra spiegazione in merito alla soglia dei 3Kmq.</p>

## ALLEGATO B - Esiti del Questionario On-line sull'aggiornamento del PTA

Nell'Ambito della fase di consultazione del PTA è stato predisposto un apposito questionario per agevolare i contributi da parte del Pubblico. Occorre evidenziare che nonostante il permanere per ben sei mesi nel focus della homepage del Portale Ambientale della Regione Liguria del focus relativo alla fase di consultazione sull'aggiornamento del Piano e dei cinque incontri presso la sede della Regione Liguria e le quattro province i contributi pervenuti sono stati molto pochi, nonostante fosse stato anche predisposto il suddetto questionario per facilitare l'invio di osservazioni.

Il risultato degli esiti del questionario sono riportati nel presente allegato e pur non essendo stati utilizzati per apportare delle modifiche agli Elaborati di Piano che verrà approvato e serviranno per meglio comprendere le criticità della tematica delle acque. Si riportano in sintesi le domande poste che per meglio organizzare la fase di reporting erano strutturate, nella maggior parte dei casi, a risposta multipla.

- Sui problemi dell'acqua e più in generale della gestione della risorsa idrica è a conoscenza dell'esistenza del Piano di Tutela delle Acque Regionale approvato nel 2009?
- E' a conoscenza che la normativa europea e nazionale fissa il raggiungimento dell'obiettivo qualità buono per tutti i corpi idrici nel 2015?
- Secondo lei qual è la pressione che maggiormente impatta sulla qualità dei corsi d'acqua della regione?
- Come valuta mediamente la qualità dei fiumi della Liguria?
- Nel caso in cui abbia valutato la qualità dei fiumi della Liguria "non buona" (valore da 3 a 5) indichi il motivo.
- Come valuta mediamente la qualità dei laghi (naturali ed artificiali) della Liguria?
- Nel caso in cui abbia valutato la qualità dei laghi della Liguria "non buona" (valore da 3 a 5) indichi il motivo.
- Come valuta mediamente la qualità delle acque costiere della Liguria?
- Nel caso in cui abbia valutato la qualità delle acque costiere della Liguria "non buona" (valore da 3 a 5) indichi il motivo.
- Come valuta la chiarezza degli elaborati del Piano in consultazione?
- Come valuta in particolare la chiarezza dell'elaborato Sintesi non tecnica?
- Ritieni che le cartografie a corredo del Piano in aggiornamento siano chiare?
- Ha delle specifiche osservazioni sui documenti di Piano in consultazione?
- Quali strumenti utilizza per accedere alle informazioni ambientali?
- Come è giunto alla pagina del questionario?
- Con che frequenza utilizza il Portale Ambientale della Regione Liguria "Ambienteinliguria"
- Comune di residenza
- CAP
- Età
- Professione

## Questionario aggiornamento Piano di Tutela delle Acque

Il questionario è stato predisposto nell'ambito della fase di consultazione sull'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria scaricabile dal sito [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it). Il risultato degli esiti del questionario saranno riportati nel piano che verrà approvato e serviranno per meglio comprendere le criticità della tematica delle acque.

**Sui problemi dell'acqua e più in generale della gestione della risorsa idrica è a conoscenza dell'esistenza del Piano di Tutela delle Acque Regionale approvato nel 2009?**

- Sì  
 No

**E' a conoscenza che la normativa europea e nazionale fissa il raggiungimento dell'obiettivo qualità buono per tutti i corpi idrici nel 2015?**

- Sì  
 No

**Secondo lei qual è la pressione che maggiormente impatta sulla qualità dei corsi d'acqua della regione?**

- Scarichi industriali  
 Scarichi acque reflue urbane  
 Prelevi d'acqua ad uso civile, industriale, irriguo, etc..  
 Modifiche dell'alveo a causa di argini, briglie, traverse, etc.  
 Siti contaminati  
 Discariche  
 Altro:

[Continua »](#)

 25% completato

**Figure 1 – Pagina iniziale del Questionario on-line disponibile dalla sezione specifica:**

## Numero di contatti sulla home page del portale

- esterni: **16.560**

- interni: **1.074**


### ○ andamento quotidiano\*

● Sessioni



### ○ andamento mensile\*


● Sessioni



## Numero di contatti sulla pagina interna home / Acqua / piano di tutela delle acque

- esterni: **1.268**
- interni: **262**

### o andamento quotidiano\*



### o andamento mensile\*



- **durata media del contatto** (durata delle sessioni in cui è stata visitata la pagina interna sul Piano di tutela delle acque):
  - esterno: **9:35**
  - comprensivo degli utenti interni\*: **9:24**

#### NOTE

\* complesso degli accessi interni ed esterni alla rete di regione

\*\* per le sessioni in cui è stata visitata la pagina interna sul Piano di tutela delle acque, non necessariamente come pagina di atterraggio

\*\*\* limitatamente agli utenti esterni alla rete di regione


Concludendo, a parte un picco di visite subito dopo l'avvenuta pubblicazione della DGR di adozione dell'aggiornamento dello schema del PTA nel sito web della Regione Liguria e della documentazione di Piano nel Portale Ambientale, non si segnalano andamenti particolari nelle visite nella sezione specifica home / Acqua / piano di tutela delle acque rispetto al complesso di visite sul Portale ambientale.

Anzi dopo il mese di Aprile il numero di visite sulla sezione specifica registra un evidente calo di accessi come illustrato dai grafici sopra riportati. Il Dato più saliente che emerge è che nonostante la pubblicazione sulle pagine istituzionale e i 5 incontri in fase di consultazioni il numero di accessi complessivi esterni ed interni alla sezione specifica in sei mesi è stato pari a circa 1500 visitatori che fanno circa 250 accessi al mese. Tale numero di accessi ha portato alla compilazione di soli 8 questionari on-line. Da cui si può dedurre la scarsa efficacia del processo di comunicazione ed informazione o lo scarso interesse da parte della popolazione. Nella prossima fase di aggiornamento il cui inizio è previsto tra circa quattro anni sarà pertanto necessario migliorare questo aspetto.

Si riporta di seguito il Report relativo alle risposte fornite.


## Riepilogo

**Sui problemi dell'acqua e più in generale della gestione della risorsa idrica è a conoscenza dell'esistenza del Piano di Tutela delle Acque Regionale approvato nel 2009?**




Si 3 37.5%  
No 5 62.5%

**E' a conoscenza che la normativa europea e nazionale fissa il raggiungimento dell'obiettivo qualità buono per tutti i corpi idrici nel 2015?**



Si 1 12.5%  
No 7 87.5%


**Secondo lei qual è la pressione che maggiormente impatta sulla qualità dei corsi d'acqua della regione?**




Scarichi industriali 3 37.5%  
Scarichi acque reflue urbane 2 25%  
Prelievi d'acqua ad uso civile, industriale, irriguo, etc.. 1 12.5%  
Modifiche dell'alveo a causa di argini, briglie, traverse, etc. 1 12.5%  
Siti contaminati 0 0%  
Discariche 1 12.5%  
Altro 0 0%

## Qualità delle acque


Come valuta mediamente la qualità dei fiumi della Liguria?




Nel caso in cui abbia valutato la qualità dei fiumi della Liguria "non buona" (valore da 3 a 5) indichi il motivo.




Come valuta mediamente la qualità dei laghi (naturali ed artificiali) della Liguria?




**Nel caso in cui abbia valutato la qualità dei laghi della Liguria "non buona" (valore da 3 a 5) indichi il motivo.**



**Come valuta mediamente la qualità delle acque costiere della Liguria?**




**Nel caso in cui abbia valutato la qualità delle acque costiere della Liguria "non buona" (valore da 3 a 5) indichi il motivo.**




## Accesso all'informazione

### Quali strumenti utilizza per accedere alle informazioni ambientali?




### Come è giunto alla pagina del questionario?




Sono stato informato nell'ambito dei vari incontri di consultazione sul Piano	0	0%
Segnalazione di un amico/collega	4	50%
Stampa/organi di informazione	0	0%
Bollettino ufficiale della Regione Liguria	0	0%
Altro	4	50%

### Con che frequenza utilizza il Portale Ambientale della Regione Liguria "Ambienteinliguria"



Più di una volta al mese	2	25%
Meno di una volta al mese	1	12.5%
E' la prima volta	5	62.5%

### Professione



Agricoltore	0	0%
Imprenditore Industriale	0	0%
Artigiano, commerciante	1	12.5%
Studente	0	0%
Libero professionista	2	25%
Impiegato settore privato	4	50%
Impiegato Pubblica amministrazione	1	12.5%
Disoccupato	0	0%
Pensionato	0	0%